SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 76

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 27 maggio 1998)

INDICE

BONATESTA: sulla redazione di un nuovo piano regolatore generale nel comune di Montefiascone (Viterbo) (4-06221) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) *Pag.* 5655

BORNACIN: sulla presunta chiusura dell'ufficio postale di Fezzano (La Spezia) (4-05106) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5656

sull'istituzione del Televideo regionale della Liguria (4-06617) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5657

sulla commissione esaminatrice del concorso interno indetto dal provveditorato agli studi di Genova (4-09182) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 5658

sulle marinerie dei compartimenti di Imperia e di Trieste (4-09552) (risp. PINTO, *ministro per le politiche agricole*) 5659

BORTOLOTTO: sulla nomina del dottor Luigi Foglio in qualità di giudice di pace in Bassano del Grappa (4-03069) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 5661

BOSI: sul bilancio di previsione per il 1997 dell'Enel (4-02931) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*) 5662

BRIENZA: sul contratto collettivo di lavoro del comparto scuola del 4 agosto 1995 (4-00585) (risp. BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*) *Pag.* 5663

BRUNO GANERI: sulla situazione di disagio verificatasi presso l'agenzia postale di Castrovillari (Cosenza) (4-07870) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5665

BUCCIERO: sul progetto dell'ANAS relativo agli svincoli di accesso alla strada statale n. 96 tra Bari e Modugno (4-07894) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5666

CAMO: sui compensi dovuti ai giudici tributari relativamente agli anni 1996-1997 (4-07768) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 5667

CARCARINO: sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4-09880) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5668

sulle trasmissioni «codificate» della RAI (4-09913) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5669

CARUSO Antonino ed altri: sulla vicenda del teatro «Dal Verme» di Milano (4-09166) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5670

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

CIONI: sull'elevato livello di inquinamento acustico sull'autostrada A1 nel tratto che attraversa Scandicci (Firenze) (4-07853) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) *Pag.* 5671

COLLA: sugli alloggi di edilizia residenziale nel comune di Castelvetro (Piacenza) (4-07526) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5674

sulla scadenza del termine per il rinnovo delle licenze UTIF per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (4-09005) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*) 5675

COSTA: sulla riforma dell'Organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco (4-05964) (risp. PINTO, *ministro per le politiche agricole*) 5676

sull'ampliamento delle competenze del giudice di pace (4-09019) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 5678

CUSIMANO ed altri: sulla testimonianza del detenuto Valerio Fioravanti per i fatti inerenti l'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana (4-09295) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 5679

FERRANTE: sulla prevenzione sismica (4-08088) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5681

FLORINO: sull'abusivismo edilizio ad Ischia (Napoli) (4-02447) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5684

GUERZONI: sulla variante lungo la strada statale n. 255 presso l'abitato di Nonantola (Modena) (4-07385) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5685

IULIANO: sulla ristrutturazione della chiesa di Sant'Annunziata nel comune di Mercato San Severino (Salerno) (4-05321) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5686

LAURO: sul Servizio di pianificazione urbanistica del comune di Napoli (4-07250) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5688

sul piano di interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (4-07532) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5690

sul porto di Napoli (4-08297) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5691

LAVAGNINI: sulle problematiche connesse alla liquidazione volontaria dell'Isveimer (4-05243) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 5692

sulle problematiche connesse alla liquidazione volontaria dell'Isveimer (4-06197) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 5693

LO CURZIO: sulla gestione dell'Istituto nazionale del dramma antico (4-06772) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 5696

LORENZI: sul sequestro preventivo del manufatto destinato a guado d'emergenza sul fiume Tanaro in località Isola del comune di Bastia Mondovì (4-02816) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia*) 5697

MANTICA: sulla strada statale n. 45-*bis* nel tratto rivierasco del Garda (4-07097) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5698

MANZI: sugli interventi sul corso dei fiumi Tanaro e Po (4-03034) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5699

MICELE: sul Giubileo del 2000 (4-07512) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5701

MONTELEONE ed altri: sulla strada statale n. 106 Jonica – variante di Novasiri (Matera) (4-07586) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5702

NOVI: sull'interpretazione dell'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 così come sostituito dalla legge n. 662 del 1996 (4-06604) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5704

PREIONI: sulla strada statale n. 337 nel comune di Val Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola) (4-05927) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5707

sull'apertura al traffico della nuova strada di accesso alla Valle Antigorio-Formazza (Verbano Cusio Ossola) (4-07575) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5708

PROVERA: sulla derivazione d'acqua ad uso idroelettrico del canale di scarico della centrale Enel sul torrente Masino nel comune di Ardenno (Sondrio) (4-06007) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 5709

SPECCHIA ed altri: sul commissariamento dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (4-04531) (risp. MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) *Pag.* 5712

WILDE: sulla costruzione del tratto di strada Desenzano - Discoteca Genux (Brescia) (4-07732) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) *Pag.* 5713

sul protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione ed il CONI (4-09076) (risp. VELTRONI, *ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*) 5715

BONATESTA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il comune di Montefiascone (Viterbo) ha affidato al celebre architetto romano Paolo Portoghesi l'incarico di redigere il nuovo piano regolatore generale;

che da molti non è stata condivisa tale decisione, considerato che sul piano già esistente, che fa riferimento ad una rilevazione urbanistico-demografica, si può realizzare la fattibilità di un nuovo assetto urbanistico:

che, nel corso degli anni, il territorio di Montefiascone è stato oggetto di programmi di urbanizzazione «selvaggia»;

che sarebbe opportuno privilegiare un recupero del centro storico, abbandonato al degrado e al conseguente spopolamento, e prestare una maggiore attenzione alla edificazione di strutture turistiche in prossimità delle rive del lago di Bolsena dove è auspicabile l'insediamento di un villaggio turistico nella vasta area di proprietà comunale di «Marcello»;

che l'incarico affidato *ex novo* al professor Portoghesi, per la redazione del piano regolatore generale comporterebbe un notevole quanto ingiustificato aggravio di spesa per il comune, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover provvedere, in tempi ragionevoli, alla realizzazione della fattibilità di un nuovo assetto urbanistico sulla base di quello già esistente.

(4-06221)

(3 giugno 1997)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, la Direzione generale del coordinamento territoriale, sulla base delle informazioni fornite in merito dallo stesso comune di Montefiascone, riferisce che l'architetto Paolo Portoghesi sarebbe stato incaricato dal consiglio comunale, con atto consiliare n. 26 del 17 aprile 1997, della redazione di una variante al vigente strumento urbanistico, risalente a circa 20 anni or sono, al fine di adeguarlo alle nuove mutate esigenze.

L'adozione di tale provvedimento da parte della citata amministrazione comunale ha trovato, a detta dello stesso comune, il consenso di tutta la popolazione, in ragione del lungo tempo trascorso dal precedente strumento approvato, che non consente più uno sviluppo economico e sociale soddisfacente.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(30 aprile 1998)

BORNACIN. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che risulta allo scrivente che la direzione dell'Ente poste italiane (EPI) di La Spezia, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete postale provinciale, avrebbe in animo di chiudere l'ufficio postale di Fezzano, comune di Portovenere (La Spezia);

che in tale borgata non sono presenti, oltre all'ufficio in questione, altri istituti (banche, eccetera) in cui la popolazione può depositare i propri risparmi o ritirare la pensione;

che a Fezzano abitano stabilmente durante l'anno quasi duemila persone, che arrivano ad oltre tremila nel periodo estivo;

che nell'intero territorio del comune di Portovenere, che conta circa cinquemila abitanti e che ha una spiccata vocazione di carattere turistico, sono presenti soltanto altri due uffici postali;

che a Fezzano è presente uno dei porticcioli turistici più attrezzati di tutta la provincia di La Spezia, che provoca un notevole afflusso di persone durante tutto l'arco dell'anno,

si chiede di sapere se, in considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto della specificità della borgata di Fezzano, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire sulla direzione provinciale dell'EPI di La Spezia per impedire la chiusura dell'ufficio postale in questione, preservando una presenza territoriale indispensabile per tutta la comunità della frazione rivierasca.

(4-05106)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane, ora società per azioni, ha riferito che non risponde al vero la notizia secondo cui si dovrebbe procedere alla chiusura dell'agenzia di Fezzano.

L'Ente ha precisato, inoltre, che con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 626 del 1994, modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, che ha introdotto nuovi criteri per la tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si è reso necessario effettuare puntuali controlli di tutte le strutture postali al fine di verificare la rispondenza alle intervenute prescrizioni normative.

La sede della Liguria, in linea con le direttive impartite dai vertici aziendali, ha provveduto a redigere un elenco dei locali che necessitano di lavori di adeguamento predisponendo un piano di interventi da eseguire secondo un ordine di priorità.

L'ufficio di Fezzano, ha concluso l'Ente, non sarà, comunque, interessato dai predetti lavori di adeguamento e non subirà, quindi, neppure una temporanea chiusura.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(30 aprile 1998)

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle poste e delle telecomunicazioni*. – Premesso:

che è stato recentemente istituito dalla TGR di Genova il Televideo regionale della Liguria;

che il comune di Genova e la regione Liguria hanno provveduto ad acquistare per diverse centinaia di milioni il diritto di diffondere tramite questo servizio le loro informazioni, investendo anche una notevole quantità di denaro in un'intensa campagna di promozione su giornali ed affissioni;

che una simile circostanza appare del tutto ingiustificata, non essendo chiaro il motivo per il quale il comune di Genova e la regione Liguria siano costretti a pagare profumatamente un servizio pubblico per fornire ai cittadini notizie che sarebbero comunque loro dovute;

che questa vicenda ha scatenato le giustificate proteste delle emittenti locali, le quali, tramite l'associazione TV locali FRT, hanno duramente stigmatizzato l'episodio, mettendo in evidenza la grave situazione di difficoltà in cui sono costrette ad operare per via della continua intrusione degli enti pubblici nel mondo dell'informazione locale;

che questa situazione pone anche dei seri problemi di carattere politico circa l'effettiva libertà e pariteticità di un'informazione monopolizzata dalle istituzioni rappresentative,

si chiede di sapere:

se quanto sopra riportato corrisponda a verità;

se si ritenga il comportamento del comune di Genova e della regione Liguria effettivamente rispondente all'esigenza di ottimizzare l'utilizzo del denaro pubblico, in un momento in cui si tenta di contenere la spesa dello Stato un po' a tutti i livelli.

(4-06617)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si comunica che lo svolgimento del servizio televideo da parte della concessionaria RAI è previsto dalla vigente convenzione stipulata con questo Ministero e dal relativo contratto di servizio.

In merito al servizio televideo regionale della Liguria la medesima RAI ha precisato che lo stesso, presentato nel mese di giugno 1997, è costituito da 29 fascicoli realizzati al costo previsto dalla tariffa unica per tutte le regioni e gli enti locali che intendono pubblicare propri servizi informativi.

Il servizio svolto dalla concessionaria RAI consiste, oltre che nel fornire lo spazio nelle pagine del televideo regionale, anche nel predisporre un progetto editoriale appropriato riguardante l'impaginazione, la grafica ed altri aspetti tecnici sulla base del materiale informativo fornito dall'ente locale che viene presentato senza alcun commento giornalistico o pubblicitario.

La medesima RAI ha fatto inoltre presente che, in collaborazione con la Finsiel, società del gruppo IRI-Stet, fornisce il *software* necessario al collegamento con i propri impianti, controlla gli aggiornamenti dei testi e realizza l'archivio.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(30 aprile 1998)

BORNACIN. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la signora Giovanna Cannas, nata a Nuxis (Cagliari) il 15 luglio 1949 e residente in Genova, via della Pietra 7/9, dipendente del Ministero della pubblica istruzione, ha presentato un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Genova circa la dinamica delle determinazioni della commissione giudicatrice del concorso interno indetto dal provveditorato agli studi di Genova con proprio decreto del 2 agosto 1990, protocollo n. 14764/C4, svoltosi nei giorni 21 e 22 giugno 1991, con graduatoria approvata mediante decreto del 26 luglio 1991;

che la signora Cannas ha descritto in detto esposto fatti che, se verificatisi, costituirebbero gravi violazioni delle norme vigenti sullo svolgimento dei concorsi e circa i doveri di imparzialità di chi ricopre pubblici uffici, quali i componenti della commissione giudicatrice;

che tale esposto sarebbe stato archiviato dal pubblico ministero dottor Beconi senza ritenere necessaria alcuna verifica dei dati esposti e senza sentire testimoni o il presentatore dell'esposto, così come senza darne comunicazione, come espressamente richiesto nell'esposto, alla interessata;

che tale decisione e modalità di archiviazione sarebbe stata fondata sulle valutazioni – amministrative e non, ad esempio, penali – espresse da un diverso organo dello Stato, quale il TAR della Liguria;

che di tale situazione il Ministero di grazia e giustizia è stato informato dalla signora Cannas a mezzo lettera raccomandata n. 3063 del 2 novembre 1997;

che la totale assenza di risposte adeguate da parte degli organi dello Stato preposti ha indotto la signora Cannas ad uno stato di esasperazione tale da farle ritenere che non le restino che eclatanti azioni «extragiudiziarie» per ottenere l'attenzione fino ad oggi mancata,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato per appuntare la veridicità e la correttezza dei comportamenti descritti.

(4-09182)

(15 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunicano le seguenti informazioni pervenute a questo

Ministero dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova.

Il fascicolo relativo al procedimento scaturito dall'esposto della signora Cannas si trova, attualmente, presso la Corte di cassazione a seguito del ricorso presentato dalla predetta avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari competente, in data 27 gennaio 1997.

Non è esatta l'affermazione dell'interrogante secondo la quale l'allora pubblico ministero, dottor Andrea Beconi, avrebbe richiesto l'archiviazione del procedimento senza effettuare indagini. Risulta, infatti, che detto pubblico ministero, con missiva dell'8 ottobre 1996, ebbe a delegare la locale sezione di polizia giudiziaria per l'esecuzione dell'esponente, affinchè la stessa precisasse quali abusi serebbero stati commessi dai membri della commissione esaminatrice. Risulta, altresì, che in data 31 ottobre 1996 lo stesso pubblico ministero ordinò al provveditorato agli studi di esibire tutta la documentazione relativa al concorso in oggetto.

Solo al termine della fase investigativa, in data 20 dicembre 1996, il pubblico ministero ebbe a richiedere l'archiviazione del procedimento, in quanto non ritenne fossero emersi dalle indagini fatti o comportamenti tali da integrare un abuso, nè sintomatici dell'esistenza di una volontà diretta a favorire qualche candidato in danno di altri.

Per quanto concerne, in particolare, l'avviso ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale, e l'eventuale omessa comunicazione all'interessata della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, l'autorità giudiziaria interpellata non è stata in grado di fornire alcuna precisazione, per l'attuale mancanza della disponibilità del fascicolo processuale (ancora giacente presso la Corte di cassazione).

Trattandosi di procedimento *sub iudice*, al Ministro è, allo stato, preclusa qualsiasi valutazione in merito.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 maggio 1998)

BORNACIN. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, la licenza per la pesca costiera consente di esercitare l'attività nel compartimento di iscrizione della nave e nei compartimenti immediatamente attigui;

che, in base a tale disposizione, tutti i pescatori dovrebbero poter esercitare la propria attività in tre compartimenti marittimi (quello di appartenenza e i due attigui);

che, a causa della particolare collocazione geografica, alle unità iscritte nei compartimenti di Imperia e Trieste viene invece a mancare uno dei due compartimenti «attigui» a cui estendere la propria attività, essendo entrambi posti al limite con il confine di Stato;

che questa situazione configura un'evidente ed ingiusta disparità di trattamento tra lavoratori del medesimo settore sia in relazione alla semplice applicazione della summenzionata normativa, sia alla luce dei princìpi di cui agli articoli 3, 4 e 35, comma 1, della Costituzione;

che, in aggiunta a tutto ciò, i compartimenti di Savona ed Imperia, gli unici in cui le imbarcazioni iscritte in quest'ultimo possono esercitare la loro attività, hanno uno sviluppo costiero complessivo di sole 83 miglia marine, mentre altri compartimenti da soli ne sviluppano quasi il doppio;

che, a causa dell'affondamento della petroliera Haven, le numerose flotte di Savona ed Imperia (Oneglia) hanno spostato verso ponente il raggio della loro attività per allontanarsi dalle zone ancora particolarmente inquinate, con ciò comprimendo ulteriormente la flotta sanremese verso il confine francese e riducendo il suo già esiguo volume di pesca,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione;

se lo stesso non ritenga una palese violazione di diritti costituzionalmente garantiti e protetti quali il diritto al lavoro, all'uguaglianza sociale e alla parità di trattamento il fatto che i pescatori dei compartimenti di Imperia e Trieste siano costretti a limitare la loro attività, per il semplice fatto di essere collocati al limite del confine nazionale, a due soli compartimenti marittimi;

se, per sanare questa situazione, non ritenga opportuno intervenire con apposito provvedimento modificativo dell'articolo 10 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, affinchè al compartimento di Imperia sia considerato «immediatamente contiguo», ai fini dell'estensione dell'attività di pesca, non solo quello di Savona ma anche quello di Genova. (4-09552)

(11 febbraio 1998)

RISPOSTA. – L'interrogante richiama l'attenzione sulla situazione nella quale vengono a trovarsi le marinerie di compartimenti di Imperia e di Trieste, che, trovandosi prossime al confine dello Stato, non possono esercitare la pesca costiera anche nei due compartimenti attigui, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 1995, ma soltanto in uno di essi.

Al riguardo, si ritiene che una modifica di detto decreto nel senso auspicato dall'onorevole interrogante non sia al momento possibile, in quanto essa potrebbe comportare l'effetto non sostenibile di un notevole incremento dello sforzo di pesca nella zona alla quale sarebbe esteso l'ambito operativo, con un accentuarsi della conflittualità tra le marinerie, già abbastanza consistente.

D'altra parte, derivando l'anzidetta situazione esclusivamente da ragioni geografiche, non sembra potersi ravvisare in essa una disparità di trattamento tra cittadini alla luce dei princìpi costituzionali.

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(12 maggio 1998)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 19 ottobre 1994 il dottor Luigi Foglio è stato nominato giudice di pace per l'ufficio di Bassano del Grappa (Vicenza);

che il consiglio giudiziario della corte d'appello di Venezia, allargato a norma della legge n. 374 del 1991, interpellato in proposito, aveva ritenuto di escludere motivatamente l'accoglimento della domanda del suddetto dottore,

l'interrogante chiede di sapere:

se, nel corso dell'*iter* amministrativo che si è concluso con la nomina in questione, siano stati commessi abusi o si siano verificate irregolarità;

se a carico del dottor Foglio siano in corso procedimenti giudiziari presso il tribunale competente per i giudici di Bassano, cioè quello di Trieste, e per quali ipotesi di reato;

se, in generale, si ritenga opportuno che persone indagate vengano chiamate a ricoprire l'incarico di giudice di pace.

(4-03069)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Non risulta che nella procedura amministrativa in esito alla quale il dottor Luigi Foglio è stato nominato giudice di pace in Bassano del Grappa siano state commesse irregolarità o abusi di sorta, come adombrato dall'interrogante.

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 giugno 1994, ha ritenuto, sulla base di valutazione discrezionale diversa da quella espressa dal Consiglio giudiziario di Venezia in forma di parere, che il dottor Foglio, oltre ad essere fornito di titolo preferenziale quale appartenente alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione, fosse anche in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a giudice di pace.

A carico del predetto magistrato onorario risultano attualmente pendenti due procedimenti penali: l'uno, in fase dibattimentale dinanzi al tribunale di Trieste (prossima udienza fissata per il 9 luglio 1998), per i reati di falso ideologico e abuso di ufficio; l'altro, in fase dibattimentale dinanzi al pretore di Trieste, per minaccia aggravata (prossima udienza fissata per il 19 maggio 1998).

Per i fatti oggetto dei citati procedimenti risultano promosse azioni disciplinari dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente in data 24 febbraio 1996 (per il fatto oggetto del procedimento pretorile) e 5 febbraio 1997 (per i fatti di competenza del tribunale).

Attesa l'attuale pendenza dei procedimenti penali, è stata disposta la sospensione di quelli disciplinari in ossequio alle disposizioni vigenti.

Si precisa, infine, che nessuno dei menzionati procedimenti penali era stato instaurato alla data del provvedimento di nomina del dottor Foglio a giudice di pace.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 maggio 1998)

BOSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che da notizie che circolano negli ambienti specializzati risulterebbe che la presidenza dell'Enel (Ente nazionale energia elettrica) avrebbe impartito disposizioni per la predisposizione del bilancio di previsione per il 1997 dell'Ente, dirette ad apportare cospicui tagli agli investimenti con una previsione di riduzione così ripartita: produzione e trasporto energia -20 per cento; distribuzione -25 per cento; costruzioni -40 per cento;

che i suddetti tagli agli investimenti si rapporterebbero al bilancio consuntivo 1995 che fu di circa 7.500 miliardi;

che la riduzione degli investimenti che si andrebbe a proporre al consiglio di amministrazione risulterebbe pertanto, mediamente, del 30 per cento con una diminuzione netta di investimenti di oltre 2.000 miliardi per l'anno 1997,

si chiede di sapere:

se tali notizie abbiano un fondamento;

se di ciò il Governo sia informato;

se non si ritenga che una così drastica riduzione degli investimenti in uno degli enti pubblici economici più importanti del nostro paese non costituisca un grave danno all'economia nazionale accentuando i fattori recessivi in atto;

se, infine, siffatta ipotesi non si ponga in contrasto con gli indirizzi di politica economica che il Governo ha prospettato nel proprio programma di insediamento laddove si affermava che per la ripresa economica del paese si dovessero ridurre le spese correnti per puntare ad un rilancio degli investimenti.

(4-02931)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base di elementi istruttori acquisiti direttamente presso l'Enel spa, si rappresenta quanto segue:

il preconsuntivo formulato dall'Enel spa a chiusura dell'esercizio 1997 contempla per detto anno investimenti pari a 6.358 miliardi di lire, di cui 2.241 in impianti di produzione, 615 in impianti di trasmissione e 3.502 in reti di distribuzione ed altri impianti.

La flessione rispetto al consuntivo del 1996 (7.347 miliardi) è di circa il 13 per cento.

Per l'anno successivo il volume di investimenti relativi alle principali attività aziendali – necessari per assicurare la copertura dei fabbisogni con adeguata qualità e continuità del servizio – dovrebbe mantenersi al di sopra dei 6.000 miliardi.

Tali previsioni di investimento – inferiori a quelle formulate in precedenza – sono strettamente correlate con le previsioni di sviluppo della domanda elettrica. Le prospettive dello scorso anno di una crescita dell'economia abbastanza contenuta hanno reso necessario un ridimensionamento delle previsioni della domanda di energia elettrica: di conseguenza, il tasso medio annuo di crescita, che prima era stimato pari al 2,6 nel periodo 1995-2003, è stato ridotto a circa il 2 per cento.

Il minor ammontare degli investimenti è anche dovuto sia alla riduzione generalizzata dei prezzi offerti nelle gare d'appalto delle opere pubbliche, verificatasi in questi ultimissimi anni, sia al programma di realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate da parte dei produttori indipendenti, per 8.000 MW, che sostituiscono una analoga potenza che sarebbe stata altrimenti realizzata dall'Enel.

Le previsioni di investimento hanno inoltre tenuto conto delle difficoltà incontrate nell'avvio della fase realizzativa, principalmente per difficoltà di carattere autorizzativo, nonchè nella decisione di soprassedere alle realizzazioni caratterizzate da notevoli contenziosi o non rispondenti a criteri di economicità.

La previsione di riduzione degli investimenti risente altresì della mancata realizzazione di importanti opere, quali il terminale di rigassificazione del GNL, nonchè del cospicuo ritardo accumulato, per difficoltà sorte in sede locale, nella realizzazione del collegamento elettrico Italia-Grecia.

L'obiettivo di una maggiore competizione e innovazione nel settore termoelettromeccanico attraverso il contenimento dei prezzi unitari, conseguito mediante un riesame delle caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti, un allargamento della base fornitori, l'eliminazione delle posizioni di «fornitore esclusivo» e un miglioramento dell'efficienza nella fase di realizzazione delle infrastrutture, ha infine portato ad una ottimizzazione (riduzione) della previsione di bilancio per il 1997.

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(6 maggio 1998)

BRIENZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1995 è stata fornita l'autorizzazione del Governo alla sotto-

scrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «scuola», successivamente sottoscritto dalle parti il 4 agosto 1995;

che tale contratto non venne sottoscritto dallo SNALS, a motivo delle evidenti ragioni di illegittimità e incostituzionalità di alcune sue norme, più volte segnalate dallo SNALS medesimo, che costituirono il conclamato motivo della mancata sottoscrizione;

che con ricorso n. 15109/95 lo SNALS si è rivolto al tribunale amministrativo regionale del Lazio, per l'annullamento, tra l'altro, del citato contratto collettivo 4 agosto 1995, della richiamata autorizzazione del Governo, nonchè di tutti gli atti del Ministero della pubblica istruzione conseguenti alla stipula di detto contratto;

che con sentenza del 20 marzo 1996, n. 1172, il predetto tribunale amministrativo regionale ha annullato l'impugnata autorizzazione governativa alla sottoscrizione del contratto collettivo del personale della scuola nella parte in cui si consente la sottoscrizione degli articoli 38, commi 4 e 5, e 39;

che i citati commi 4 e 5 dell'articolo 38 in effetti ridefinivano contenuti e confini della funzione docente e della libertà di insegnamento mentre l'articolo 39 attraverso l'introduzione di un progetto di istituto avrebbe potuto soffocare la libertà del singolo docente, assoggettandolo alle scelte della maggioranza dei docenti in seno al collegio;

che detta autorizzazione del Governo alla stipula del contratto non poteva essere concessa – secondo il TAR – su una materia che «rientra nel dominio delle leggi»;

che il TAR ha pertanto limpidamente affermato il principio secondo cui la «libertà di insegnamento» non può che essere regolamentata da parti legislative nel rispetto delle norme costituzionali;

che la sentenza sopra riferita, per tutti gli atti compiuti ai sensi delle norme abrogate, opera con efficacia *ex tunc*,

in presenza della gravissima situazione che si è venuta a creare in conseguenza di un comportamento dichiarato illegittimo del Governo tale da comportare un blocco e una paralisi delle attività didattiche, l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti iniziative si intenda adottare per consentire la chiusura ordinata del corrente anno scolastico 1995-96;

quali urgenti iniziative si intenda adottare per ripristinare relazioni sindacali gravemente compromesse, dal momento che uno dei sindacati della scuola maggiormente rappresentativi, e cioè lo SNALS, è sostanzialmente estromesso dal procedimento di definizione contrattuale su cui lo SNALS medesimo aveva immediatamente adombrato sostanziali dubbi di legittimità, poi puntualmente riscontrati dall'organo di giustizia amministrativa;

se non si intenda convocare immediatamente tutte le parti per riaprire una trattativa sulle basi di legittimità riaffermate autorevolmente dal TAR, dando finalmente certezza e serenità a un ambiente, quello scolastico, fortemente turbato a seguito della stipula del contratto del 4 agosto 1995 solo con alcune rappresentanze sindacali, con esclusione immotivata di uno dei sindacati maggiormente rappresentativi, cioè lo SNALS.

(4-00585)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto si fa presente in primo luogo che la sentenza del TAR Lazio n. 1172 del 20 marzo 1996 non è stata di ostacolo al regolare svolgimento ed alla normale chiusura dell'anno scolastico 1995-1996.

Per quanto riguarda in particolare le illegittimità riscontrate dal TAR nel contratto collettivo di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, va sottolineato che le poche clausole dichiarate nulle (articolo 38, commi 4 e 5, e articolo 39) erano viziate da violazioni della riserva di legge in materia di garanzie della libertà di insegnamento e la loro disapplicazione non potrebbe in alcun modo giustificare la riapertura delle trattative.

Le lacune normative verificatesi sono infatti colmate dalle norme legislative e regolamentari precedentemente vigenti, che consentono di prescindere dalle clausole nulle.

La normativa applicabile alla materia è indicata nella circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 304 del 1° luglio 1996, riguardante appunto l'esecuzione della decisione del TAR Lazio.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali
BASSANINI

(3 marzo 1998)

BRUNO GANERI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il sindaco di Castrovillari, sollecitato quotidianamente da privati cittadini e da enti ed associazioni che operano sul territorio comunale ha più volte evidenziato al Ministro, all'Ente poste italiane, agli organismi regionali e provinciali dell'Ente stesso, nonchè al prefetto di Cosenza il grave disservizio esistente nella città del Pollino, relativamente alla consegna di oggetti tramite corrispondenza ordinaria, posta celere, espressi e telegrafici;

che nel periodo successivo alle vacanze il fenomeno si è accentuato, risultando scoperte molte zone di recapito postale a seguito della soppressione del servizio a mezzo fattorino;

che sono pervenute al predetto sindaco segnalazioni di cittadini che sono stati invitati a ritirare presso l'ufficio postale corrispondenza varia, usando, indebitamente, avviso telefonico;

che il servizio di sportello, soprattutto nelle scadenze pensionistiche e di versamento, viene organizzato a mezzo di numerino progressivo, in questo modo non si riesce in alcun modo a soddisfare le legittime esigenze dell'utenza;

che il predetto sindaco paventa il verificarsi di manifestazioni popolari che potrebbero essere di grave nocumento per l'ordine e la sicurezza pubblica,

si chiede di sapere se, a seguito delle segnalazioni del sindaco di Castrovillari, sono stati adottati provvedimenti risolutivi della problema-

tica o se è allo studio una nuova organizzazione con conseguente assegnazione di altro personale all'ufficio postale di Castrovillari.

(4-07870)

(2 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane, ora società per azioni, ha riferito che la situazione di disagio verificatasi presso l'agenzia postale di Castrovillari (Cosenza) è da addebitare alla temporanea indisponibilità di personale da adibire al recapito dei telegrammi e degli espressi ed al conseguente affidamento della consegna di tali oggetti ai portalettere.

Per ovviare a tale inconveniente, la filiale di Cosenza ha disposto l'assunzione di n. 100 unità con contratto a tempo determinato destinando alcune di esse alla predetta agenzia; tale provvedimento ha consentito di normalizzare l'attività di recapito e di ripristinare la consegna dei telegrammi ed espressi a mezzo fattorino.

Per quanto concerne, infine, l'utilizzo del sistema eliminacode, l'Ente ha precisato che tale nuovo modello organizzativo, più volte reclamato dalla clientela, è stato istituito nell'intento di rendere più agevole l'accesso ai vari servizi postali evitando inutili lunghe attese.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(30 aprile 1998)

BUCCIERO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*. – Premesso perchè da notizie di stampa («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 1° ottobre 1997) si apprende che il progetto ANAS relativo agli svincoli di accesso alla strada statale n. 96 tra Bari e Modugno prevede l'eliminazione di tutti i varchi di ingresso della sede dell'impresa edile «Scipione Massari», con la conseguenza di costringerla alla cessazione dell'attività e al licenziamento di una cinquantina di operai,

si chiede di sapere:

se la notizia corrisponda al vero;

se, in tal caso, siano stati calcolati i relativi danni da risarcire e se l'equivalente sia stato già accantonato in apposito capitolo;

se il progetto possa essere modificato onde evitare la morte di un'azienda in un territorio già penalizzato da una drammatica disoccupazione;

da quanti anni l'ANAS abbia aperto detto cantiere e quando si preveda l'ultimazione dei lavori che comportano gravi disagi alla circolazione stradale in tutta la zona.

(4-07894)

(7 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale delle strade ha comunicato che il compartimento ANAS della viabi-

lità per la Puglia ha in corso di realizzazione al chilometro 190 + 190 della strada statale n. 96 un sovrappasso con relative rampe d'accesso per consentire, in condizioni di massima sicurezza, l'inversione del senso di marcia e la svolta a sinistra.

Per realizzare le rampe di svincolo alla corrente veicolare Modugno-Bari, è prevista l'occupazione di una parte del piazzale di disimpegno dell'impresa edile Scipione Massari, garantendo comunque la libera circolazione dei mezzi d'opera lungo la corsia di accelerazione dello svincolo a mezzo di due accessi distinti, uno per la sola entrata, uno per la sola uscita.

Pertanto l'attività della ditta Massari, non verrà limitata in alcun modo dai lavori di cui trattasi.

Le indennità di occupazione e il risarcimento danni saranno corrisposti in sede di pagamento dell'indennità di esproprio, a valere sui fondi stanziati.

L'Ente medesimo riferisce inoltre che non sono possibili soluzioni progettuali diverse per motivi tecnici e fa inoltre presente che la ditta in parola a suo tempo non ha fatto alcuna opposizione; inoltre, qualsiasi variazione dello svincolo comporterebbe l'espropriazione di fondi diversi da quelli previsti dal piano particellare già approntato.

I lavori sono stati consegnati in data 9 settembre 1997 ed il tempo utile contrattuale scade il 22 gennaio 1999.

L'ANAS infine rappresenta che rimane pendente il ricorso al TAR della regione Puglia, promosso dall'impresa Massari.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

CAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che a molti giudici tributari, a tutt'oggi, non sono stati corrisposti i compensi dovuti per il 1996 e non è stato ancora emanato per il 1997 (e per gli anni successivi) il decreto sul trattamento economico;

che i ritardi nella corresponsione e nella determinazione dei compensi arrecano danno non solo ai giudici tributari, ma soprattutto alla giustizia tributaria specialmente se, come è avvenuto finora, la normativa in vigore non viene osservata (articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545);

che la normativa vigente, a differenza di quella contenuta nel precedente decreto legislativo 26 ottobre 1972, n.636, prevede l'emanazione di un decreto con validità a tempo indeterminato e non limitata ad un anno;

che per il compenso fisso mensile, diversamente da quanto è espressamente previsto per il compenso aggiuntivo, non è prevista, e quindi non può essere consentita, alcuna differenziazione tra i vari com-

ponenti delle commissioni tributarie (presidenti di commissione, presidenti e vicepresidenti di sezione, giudici);

che il compenso fisso, in base al chiaro disposto della legge, non è nè annuale nè semestrale ma «mensile», e pertanto può e deve essere corrisposto mensilmente;

che il ritardo nella sua corresponsione non può avere alcuna giustificazione e potrebbe addirittura comportare il pagamento degli interessi,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per la corretta interpretazione e applicazione della legge sui compensi dei giudici tributari e per evitare i ritardi con i quali finora gli anzidetti compensi sono stati corrisposti.

(4-07768)

(30 settembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i compensi dovuti ai giudici tributari relativamente agli anni 1996-1997.

Al riguardo, premesso che il Tesoro interviene solamente nella procedura di determinazione dei compensi dovuti ai componenti delle Commissioni tributarie, e non anche in quella di liquidazione, che è di esclusiva competenza del Ministero delle finanze, si comunica che le misure di tali compensi sono state fissate, per gli anni 1996 e 1997, con i decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 12 maggio 1997 e del 19 dicembre 1997 per le Commissioni tributarie provinciali e regionali, nonchè del 15 novembre 1996 e del 26 maggio 1997 per la Commissione tributaria centrale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PENNACCHI

(14 maggio 1998)

CARCARINO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nella serata del 25 febbraio 1998 sulla emittente talevisiva Canale 5 è andata in onda la trasmissione «Indagine sulla canzone truccata»;

che per due ore in questa trasmissione è stata riproposta una riedizione del famoso scherzo di Orson Welles del 1938: dopo aver annunciato l'arresto di una nota cantante, sono state riproposte le immagini dell'artista presa in custodia dai poliziotti;

che la cosa era ovviamente falsa, ma solo i titoli di testa recavano la dizione «ogni riferimento a fatti e persone è pura invenzione», mentre la trasmissione, con il susseguirsi di avvenimenti della finta inchiesta, come la telefonata in diretta di un altro noto cantante, che ha recitato la parte di presunto complice e orgoglioso contumace, una fugace apparizione del magistrato inquirente che i giornalisti tentavano di in-

tervistare, la concomitanza del festival della canzone italiana, una intervista e un incontro fra due implicati nell'inchiesta, il tutto condito con scene che si rifacevano ad un loro incontro in un albergo, e addirittura una finta telefonata del Presidente del Consiglio Prodi che protestava, dava alla vicenda una sorta di credibilità, confermata del resto da un sondaggio proposto nella stessa trasmissione (almeno un 43 per cento degli spettatori avrebbe creduto a quanto trasmesso);

ritenuto che fare una farsa dell'informazione con la complicità di commentatori televisivi, soubrette, giornalisti è stato un rischioso esperimento per provare la sottile differenza fra vero e verosimile che ha avuto sui telespettatori per lo più anziani che hanno creduto a questa storia l'effetto di produrre uno smarrimento e una reazione che ha generato una serie di proteste, tanto che in molti hanno tempestato le redazioni dei giornali con telefonate di disappunto,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per difendere l'informazione e i telespettatori utenti e vittime di queste inopportune beffe.

(4-09880)

(26 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo, si fa presente che la legge 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, non attribuisce al Governo la possibilità di sindacare l'operato delle emittenti radiotelevisive per quanto attiene al contenuto delle trasmissioni.

Allo stato, infatti, non esiste alcun sistema di controllo preventivo sulla radiodiffusione dei programmi radiotelevisivi; l'Ufficio del Garante può operare solo a trasmissione avvenuta, e cioè nella fase repressiva dell'irrogazione della sanzione.

A tale scopo si avvale della collaborazione degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni che operano con ogni scrupolo ed al massimo delle capacità tecniche.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(4 maggio 1998)

CARCARINO. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che negli ultimi tempi la RAI cripta le trasmissioni via satellite di maggior richiamo ed interesse di tipo sportivo e di intrattenimento culturale,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per impedire le trasmissioni criptate perchè la RAI come concessionaria di un servizio pubblico è tenuta ad informare ugualmente tutti i cittadini, anche quelli che vivono all'estero.

(4-09913)

(10 marzo 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si significa che i programmi di Raiuno, Raidue e Raitre vengono trasmessi, oltre che mediante diffusione terrestre, anche tramite i satelliti Eutelsat Hot Bird 1 (in analogico) e Eutelsat Hot Bird 2 (in digitale). Nel «bouquet» digitale trasmesso da Hot Bird 2 sono presenti anche i programmi delle tre nuove reti tematiche di Raisat.

Poichè i segnali irradiati da satellite possono essere ricevuti anche oltre i confini italiani, in particolare in Europa e nel bacino del Mediterraneo, per la relativa programmazione la RAI è tenuta al rispetto delle norme del diritto internazionale; le trasmissioni per le quali la concessionaria non dispone dei diritti di trasmissione all'estero vengono necessariamente «codificate».

Tale trattamento non interessa le tre reti tematiche di Raisat la cui programmazione, specificamente predisposta per la diffusione da satellite, è composta esclusivamente di programmi per i quali la RAI ha la disponibilità dei diritti.

Per quanto riguarda la programmazione degli altri canali, la concessionaria, nel rilevare che quando è possibile acquista i diritti di trasmissione per il territorio nazionale e per la trasmissione in lingua italiana verso i Paesi dove è presente una numerosa comunità di connazionali, ha fatto presente che vi sono eventi i cui diritti possono essere acquistati soltanto per il nostro territorio nazionale (come le gare di Formula uno) e altri eventi i cui diritti sono oggetto di commercializzazione separata da parte di Rai Trade (come gli incontri del campionato di calcio).

La RAI ha precisato, infine, che la quantità di programmi che subiscono la «codifica» nelle trasmissioni da satellite rappresenta una piccola frazione del palinsesto complessivo e che l'elenco degli stessi è fornito settimanalmente alla pagina 515 del Televideo.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(30 aprile 1998)

CARUSO Antonino, SERVELLO, MANTICA. – *Ai Ministri delle comunicazioni, dei lavori pubblici e per le aree urbane e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in data 22 luglio 1997 gli interroganti proposero l'interrogazione 4-07161 riguardante la vicenda del teatro «Dal Verme» di Milano e, in particolare, la vicenda controversa tra la RAI - Radiotelevisione italiana spa, il comune e la provincia di Milano;

che gli interroganti chiedevano in particolare di sapere «quali siano le ragioni per le quali la RAI spa ha, a tutt'oggi, omesso di ottemperare agli obblighi transattivamente assunti con il comune e la provincia di Milano di restituzione ai medesimi dell'edificio e di consegna dei progetti relativi alla sua ristrutturazione» ed inoltre «quali siano i tempi ritenuti fondatamente congrui perchè le opere previste possano essere finalmente riprese e quali quelli perchè le stesse siano completate»;

che l'atto di transazione di cui era fatto cenno nei passi sopra riportati dell'interrogazione 4-07161 era stato approvato dal consiglio provinciale di Milano in data 25 luglio 1996 e stabiliva – come detto – che la RAI riconsegnasse agli enti locali il cantiere del «Dal Verme» (oltre che i progetti esecutivi per la ristrutturazione degli interni) in termini di sostanziale immediatezza;

che ciò non solo non si era verificato alla data in cui venne proposta la richiamata interrogazione (cioè trascorso un anno), ma nemmeno ora a distanza di ben diciotto mesi e malgrado i reiterati solleciti esperiti da parte degli enti interessati;

che RAI spa nulla di sostanziale eccepisce ed in concreto non provvede e non dà accoglibili risposte o giustificazioni,

gli interroganti, sollecitando la risposta all'interrogazione predetta in relazione a tutte le questioni in essa trattate, chiedono in particolare di sapere:

quali siano, se esistenti, le odierne ragioni che impediscono la restituzione del cantiere del teatro «Dal Verme» al comune e alla provincia di Milano e la conseguente ripresa delle opere di ripristino a cura, come convenuto, di quest'ultima;

quali siano i provvedimenti che i Ministri in indirizzo intendano assumere, ovvero le azioni che essi ritengano di promuovere, perchè l'attuale situazione di stallo possa essere superata.

(4-09166)

(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la concessionaria RAI – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che, sulla base degli accordi stipulati con il comune e la provincia di Milano, la riconsegna del teatro «Dal Verme» doveva avvenire entro 15 giorni dalla consegna del progetto definitivo.

Tale atto è stato formalizzato in data 13 febbraio 1998 ed attualmente è in corso la riconsegna del cantiere.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(30 aprile 1998)

CIONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*. – Premesso:

che i veicoli in transito sull'autostrada A1 nel tratto che attraversa Scandicci (Firenze) provocano una situazione di grave disagio per i cittadini che abitano lungo il percorso dell'autostrada a causa dell'elevato livello di inquinamento acustico ed atmosferico;

che il flusso giornaliero degli autoveicoli in transito nel tratto stradale interessato attualmente oscilla fra i 65.000 e gli 80.000 autoveicoli;

che, in base alla convenzione del 18 luglio 1968 tra ANAS e Società autostrade, l'esecuzione degli interventi atti a ridurre i livelli di immissioni nocive spetta alla Società autostrade;

che alcune famiglie che abitano nelle adiacenze del nastro stradale hanno più volte manifestato, verbalmente e per iscritto, le loro lamentele alla Società autostrade di provvedere senza ricevere mai una soddisfacente risposta;

che il sindaco di Scandicci con ordinanza n. 380 del 22 luglio 1993 ha ordinato alla Società autostrade di provvedere all'installazione di barriere fonoassorbenti e all'asfaltatura di alcuni tratti autostradali con l'utilizzazione di composti atti a ridurre il livello di rumorosità del traffico veicolare;

che la Società autostrade non ha ottemperato a tale ordinanza ed ha proposto ricorso, tutt'ora pendente, presso gli organi di giustizia amministrativa;

che presso la pretura circondariale di Firenze è pendente un procedimento penale che vede imputato del reato di disturbo della quiete pubblica il dirigente della Società autostrade competente per il IV tronco dell'A1;

che la Società autostrade ha sempre opposto un netto rifiuto ad apportare la benchè minima miglioria per attenuare i danni provocati dal passaggio dei veicoli;

che esiste un progetto di ampliamento dell'attuale sede autostradale che attraversa il comune di Scandicci;

che la legge n. 447 del 26 ottobre 1995 prevede l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle immissioni sonore prodotte per lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali quali le autostrade (articolo 3, comma 1, lettera *I*), l'emanazione di ordinanze per prescrivere il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore (articolo 9), nonchè la predisposizione di piani di contenimento ed abbattimento del rumore (articolo 10, comma 5),

si chiede di sapere:

se non si intenda intraprendere iniziative appropriate per risolvere i problemi suesposti, che pregiudicano gravemente la qualità di vita delle famiglie che abitano nei pressi del tratto autostradale che attraversa Scandicci;

se non si intenda attivare gli strumenti in possesso del Ministero dei lavori pubblici per sollecitare l'adozione di piani di risanamento volti a ricondurre le immissioni nocive entro i limiti della normale tollerabilità;

se, in caso di inerzia da parte della Società autostrade, non si intenda provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi necessari (asfaltatura con bitume fonoassorbente, installazione di barriere e fonoassorbenti, realizzazione di gallerie artificiali in corrispondenza delle abitazioni più esposte ed altro), riservandosi di agire in danno della Società autostrade;

se non si intenda subordinare la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento della sede autostradale a rigorosi studi di impatto ambientale sul presupposto della priorità ed essenzialità della tutela della salute dei cittadini.

(4-07853)

(1° ottobre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, L'Ente nazionale per le strade ha comunicato quanto segue.

Nel 1995 è stata approvata dal Parlamento la legge-quadro n. 447 in materia di inquinamento acustico che si propone di definire oltre agli aspetti tecnici e giuridici anche le responsabilità e i compiti dei soggetti interessati, individuando anche le possibili fonti di finanziamento.

La legge-quadro stabilisce che le amministrazioni statali e gli enti locali svolgano una serie di adempimenti per la sua applicazione, tra cui la determinazione dei valori-limite di livello sonoro di riferimento. In particolare, l'articolo 11 prevede che entro un anno dall'entrata in vigore, siano emanati per ogni tipo di sorgente sonora i rispettivi regolamenti di esecuzione, tra cui quello specifico per il settore stradale nel quale verranno precisati gli aspetti tecnici di attuazione della legge stessa e i criteri di priorità degli interventi.

L'entrata in vigore della legge-quadro e dei regolamenti di esecuzione permetterà di individuare gli strumenti normativi e finanziari per poter intervenire dove i livelli di inquinamento risultino superiori a quelli ammessi.

Tuttavia, soltanto dopo che saranno stati espletati i suddetti adempimenti, la Società autostrade potrà avviare, in base alle priorità individuate, la bonifica acustica dell'intera rete autostradale di sua competenza.

La particolare situazione acustica presente nel territorio del comune di Scandicci è ben nota a detta società, la quale ha già provveduto ad eseguire interventi sulla pavimentazione del tipo fonoassorbente, allo scopo di ridurre almeno parzialmente quanto lamentato dai cittadini ivi residenti. La Società medesima fin dal 1995, in linea con quanto avvenuto in analoghi casi di inquinamento acustico in altri comuni, ha avviato una collaborazione con gli enti locali per individuare gli interventi più idonei di contenimento del rumore, da realizzare nelle aree più critiche e con la partecipazione alle spese da realizzare da parte del comune interessato, in quanto molti edifici limitrofi alla sede autostradale sono stati realizzati dopo la costruzione dell'autostrada.

L'ANAS, infine, fa presente che le opere di protezione acustica da realizzare nel territorio di Scandicci vanno previste nell'ambito della progettazione del potenziamento della tratta autostradale fiorentina poichè gli interventi che fossero effettuati prima dell'ampliamento della sede autostradale medesima andrebbero poi necessariamente rimossi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

COLLA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che nei primi venti posti della graduatoria stilata per assegnare le case popolari ubicate a Caorso (Piacenza) figurano ben undici extracomunitari;

constatato che un cittadino extracomunitario è riuscito ad aggiudicarsi uno dei quattro alloggi di edilizia residenziale assegnati nel comune di Castelvetro (Piacenza);

rilevato che una simile composizione delle graduatorie non trova riscontro nella percentuale di extracomunitari residenti nei comuni suddetti e che quindi debba esistere un meccanismo perverso che finisce col privilegiarli;

preso atto che è sufficiente che un extracomunitario dichiari di aver vissuto per due anni in una cosiddetta «abitazione impropria» o in una «sistemazione precaria» perchè gli vengano assegnati ben sei punti in graduatoria;

dato che è estremamente difficile per le autorità competenti accertare se una situazione di grave disagio abitativo sia effettivamente perdurata per almeno ventiquattro mesi;

considerato che il punteggio attribuito in base a questa motivazione è sproporzionato rispetto a quelli assegnati in base a titoli diversi ed in particolare rispetto ai soli tre punti assegnati per un'età superiore ai sessanta anni ed ai quattro punti per anziani non autosufficienti;

osservato che molti anziani emiliano-romagnoli, spesso in precarie condizioni di salute, risultano così scavalcati in graduatoria da giovani e sani extracomunitari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per quanto di sua competenza affinchè la regione Emilia-Romagna provveda a riformulare i punteggi abbinati ai diversi indicatori di bisogno, indicati dalla tabella B della legge regionale n. 12 del 1984, utilizzati per l'assegnazione alle case popolari, con particolare riguardo ai punteggi collegati all'età ed alla situazione di grave disagio abitativo dovuto ad abitazione impropria o sistemazione precaria;

se non ritenga opportuno predisporre provvedimenti con i quali stabilire criteri direttivi affinchè non si ripetano anche in altre regioni queste situazioni di ingiustizia.

(4-07526)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, il segretariato generale del CER fa presente che la legge regionale n. 12 del 1984 della regione Emilia-Romagna è stata modificata dalla legge regionale 16 marzo 1995, n. 13.

Ha precisato che le regioni, nell'esercizio della loro attività in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono uniformarsi ai criteri generali dettati dalle relative delibere CIPE, su proposta del CER.

In particolare, la delibera Cipe 19 novembre 1981 (così come la successiva delibera 13 marzo 1995) dispone che le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi da attribuirsi in relazione a condizioni oggettive e soggettive riferite al concorrente ed al suo nucleo familiare, e che le regioni, nel disciplinare l'attribuzione dei punteggi alle diverse condizioni che influiscono sulla formazione della graduatoria, devono seguire criteri di priorità in rapporto alle specifiche connotazioni del fabbisogno abitativo esistente nel territorio regionale, con particolare riferimento alla domanda dei gruppi sociali più deboli ed alle condizioni abitative più precarie.

La regione, inoltre, può riservare un'aliquota di alloggi disponibili per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa.

Al riguardo, detto segretariato ritiene di non essere competente ad emanare criteri direttivi in materia e che non sia opportuno, in vista del trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica, avanzare proposte di modifica della delibera Cipe 13 marzo 1995.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(30 aprile 1998)

COLLA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e delle finanze.* – Premesso che il giorno 15 dicembre 1997 è scaduto il termine per il rinnovo delle licenze UTIF (ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione) per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

considerato:

che i titolari della licenza UTIF della provincia di Piacenza hanno ricevuto nei giorni scorsi un bollettino di versamento per lire 65.000 da parte del Ministero delle finanze, con numero di conto corrente postale n. 13388657, intestato all'UTIF di Parma;

che l'UTIF di Parma, quale compartimento delegato alla riscossione dei tributi per la provincia di Piacenza, pare non abbia ricevuto le somme dovute dai titolari di licenza in quanto il conto corrente postale succitato risulta erroneamente a carico dell'UTIF di Pescara, anzichè dell'UTIF di Parma;

che gli uffici postali e le amministrazioni comunali deputate all'espletamento delle pratiche non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte di nessun organo istituzionale;

valutato:

che l'erronea segnalazione di conto corrente postale ha comportato gravi disagi per le amministrazioni comunali e per i contribuenti;

che l'UTIF di Parma, non avendo ricevuto tali somme, potrebbe rivalarsi sui titolari di licenze in quanto considerati inadempienti e quindi imporre loro un nuovo versamento,

si chiede di sapere:

quali misure immediate intendano adottare i Ministri in indirizzo al fine di porre rimedio ad una situazione che sta creando gravi disagi ai cittadini;

se non sia opportuno comunicare tempestivamente agli uffici postali ed alle amministrazioni comunali quale comportamento adottare e quali spiegazioni concedere ai cittadini a fronte delle loro giustificate proteste.

(4-09005)

(18 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i titolari di licenza fiscale debbono corrispondere un diritto annuale di licenza da versarsi nel periodo dall'1 al 15 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce il pagamento.

Tra i soggetti che devono essere muniti di licenza fiscale sono inclusi anche «gli esercizi per la vendita di prodotti alcolici» cui si fa espresso riferimento nella interrogazione parlamentare in esame.

Il competente dipartimento del Ministero delle finanze, al fine di rendere più facile il pagamento dei diritti di licenza e di semplificare i controlli da parte degli uffici tecnici di finanza (UTF), ha provveduto ad inviare ai titolari di licenza di vendita di prodotti alcolici risultanti nei propri archivi (circa 50.000 ditte, pari ad 1/5 degli esercizi che si presumono in attività e che quindi sarebbero obbligati al pagamento dei diritti di licenza) dei bollettini di conto corrente postale precompilati.

Per mero errore materiale sui bollettini relativi alle ditte aventi sede nelle province di Piacenza e di Grosseto, comprese rispettivamente nelle circoscrizioni territoriali degli UTF di Parma e Livorno, sono stati indicati i numeri di conto corrente postale rispettivamente degli UTF di Pescara e di Firenze anzichè dei menzionati competenti uffici di Parma e Livorno.

L'errore è stato rilevato dal centro unificato automazione della sede di Bologna, che ha provveduto ad accreditare regolarmente all'UTF di Parma tutti i versamenti per i quali è stato riscontrato l'errore stesso.

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

(16 maggio 1998)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze.* – Premesso:

che quanto prima dovrebbe essere discusso presso il Parlamento europeo il rapporto della Commissione dell'Unione europea relativo alla modifica dell'Organizzazione comune del mercato della coltivazione del tabacco;

che nella regione Puglia, e in particolare nella provincia di Lecce, la produzione del tabacco ha una elevata importanza di lavoro e di reddito;

che questo settore già nel 1992 ha ricevuto forti contraccolpi dovuti alla riduzione della produzione sia europea che italiana;

che la tabacchicoltura è messa in grave pericolo da un atteggiamento negativo di alcuni paesi nordici che invocano una presunta contraddizione tra tutela della salute ed aiuti all'agricoltura;

che tutto ciò compromette il settore senza sbloccare la questione perchè se non si dovesse produrre tabacco in Europa questo verrebbe sicuramente importato dai paesi terzi senza risolvere il problema della nocività del fumo, apportando soltanto gravi danni alle varie economie nazionali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso le competenti sedi affinchè la riforma dell'Organizzazione comune del mercato della coltivazione del tabacco venga approvata entro il prossimo mese di giugno consentendo così l'applicazione della nuova regolamentazione a partire dal 1998.

(4-05964)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La discussione relativa alla riforma dell'Organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco è stata inserita, insieme ad altri prodotti mediterranei, in un «pacchetto» collegato alla «Agenda 2000».

Da parte italiana si è operato nelle sedi comunitarie competenti affinchè venisse stralciato dal suddetto «pacchetto», in particolare, il settore del tabacco, il cui progetto di regolamento di riforma è stato già adottato dalla Commissione dell'Unione europea e discusso al consiglio agricolo del 16 febbraio 1998.

Attualmente la riforma del tabacco è in discussione presso i gruppi tecnici del Consiglio.

Si informa, inoltre, che sono state già intraprese strategie comuni con gli altri Ministri agricoli dei paesi dell'Unione europea, al fine di poter adottare il testo di riforma in tempo per la campagna 1999, atteso che anche una eventuale approvazione entro giugno '98 non consentirebbe di applicare la nuova regolamentazione alla campagna 1998, già in corso.

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(12 maggio 1998)

COSTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i giudici di pace svolgono un ruolo molto importante nella realtà della giustizia italiana;

che all'ampliamento delle loro competenze non corrisponde un equo riconoscimento indennitario,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda procedere ad un rafforzamento della figura e del ruolo di «magistrato onorario» o piuttosto se si intenda relegare la categoria in uno stato di disagio e di frustrazioni.

(4-09019)

(18 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue.

È indubbio che un considerevole ampliamento delle competenze del giudice di pace rappresenti una misura ritenuta essenziale per il decollo delle radicali innovazioni collegate alla prossima entrata in vigore della riforma del giudice unico di primo grado.

In tale prospettiva si collocano diversi disegni di legge, sia d'iniziativa parlamentare che governativa, tuttora all'esame del Parlamento.

Va, in primo luogo, registrata, al riguardo, la recente approvazione (19 marzo 1998), da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge contenente la delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, nel quale sono state anche inserite, proprio in vista dei maggiori compiti che saranno affidati ai giudici onorari, specifiche disposizioni in tema di tirocinio e di requisiti di nomina.

Va, altresì, segnalata la presentazione, anche questa recente, da parte del Ministro Guardasigilli, di un disegno di legge di supporto al decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, attuativo della legge delega sul giudice unico, disegno che prevede, fra l'altro, un ampliamento delle competenze del giudice di pace in materia civile, con l'attribuzione allo stesso dei giudizi pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995 (con limitate eccezioni), nonchè di tutti i giudizi ancora pendenti davanti al conciliatore.

Coerenti a tale ridefinizione di ruolo e funzioni della magistratura di pace appaiono le previsioni: nel primo dei provvedimenti menzionati, di una indennità di lire 60.000 per ogni udienza tenuta e per ogni provvedimento definitivo emesso in materia civile e in materia penale, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 374 del 1991; nel disegno di legge d'iniziativa di questo Ministro, dell'estensione ai provvedimenti monitori dei compensi collegati ai procedimenti definiti (lire 10.000 per ogni decreto ingiuntivo emesso o rigettato), nonchè di una indennità per le funzioni organizzative demandate al giudice di pace coordinatore (lire 100.000 aumentate di lire 15.000 per ogni giudice addetto all'ufficio).

Si reputa che la definitiva approvazione dei progettati interventi normativi sul trattamento economico dei giudici di pace possano contribuire a risolvere fondate rivendicazioni della categoria, mettendola in

condizione di adempiere con decoro alle accresciute funzioni istituzionali che entro breve sarà chiamata a svolgere.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 maggio 1998)

CUSIMANO, CARUSO Antonino, MANTICA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il detenuto Valerio Fioravanti fu convocato nel maggio dello scorso anno dal magistrato milanese Maria Grazia Pradella per essere interrogato, in qualità di testimone, per i fatti inerenti l'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana condotta da tale magistrato;

che il medesimo detenuto, lungi dal voler sottrarsi all'obbligo impostogli dalla legge di rendere testimonianza, si limitò a motivatamente chiedere che l'incombente fosse assunto non in coincidenza (come viceversa era) con l'unica occasione di incontro mensile allo stesso riservata con la propria moglie;

che la reazione assunta dal magistrato, di denuncia del Fioravanti per non aver reso testimonianza, ha determinato la sussistenza di un carico pendente in capo allo stesso per reato di competenza pretorile;

che da ciò sarebbe derivato il giudizio di inammissibilità da parte del giudice di vigilanza del tribunale di Roma, con rigetto della richiesta, avanzata dal Fioravanti, di poter fruire, per la prima volta da quando egli è detenuto, di un permesso in occasione delle passate feste natalizie;

che sembrerebbe, inoltre, che tale possibilità sia allo stesso negata per i prossimi due anni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo giudichi compatibile quanto riferito con il corretto trattamento penitenziario cui il detenuto ha diritto in relazione alle vigenti leggi in materia;

se giudichi altresì compatibile l'accaduto con riferimento all'indirizzo di recupero dei detenuti oggi prevalente nel dibattito politico e parlamentare;

se non siano ravvisati elementi di persecutorietà nell'azione della dottoressa Pradella;

se il Ministro non ritenga che il Fioravanti abbia comunque diritto ad un immediato chiarimento della nuova posizione giudiziaria determinata dall'iniziativa di tale magistrato, soprattutto ove la stessa abbia la conseguenza sopra descritta, tale da privarlo di uno dei pochi diritti di vita civile ed affettiva a lui riservati, malgrado il trattamento penitenziario.

(4-09295)

(21 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Come già dichiarato dal Sottosegretario senatore Ayala in data 20 marzo u.s. davanti all'Assemblea del Senato della Repubblica in risposta alla interrogazione della senatrice Scopelliti ed altri, n. 3-01691, dalle informazioni richieste sia all'Ufficio giudiziario interessato che al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la vicenda del detenuto Valerio Fioravanti può essere precisata nei termini che seguono.

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano nell'ambito delle indagini sulla strage di Piazza Fontana, con decreto di citazione notificato il 1° maggio 1997, disponeva la comparizione di Giuseppe Fioravanti dinnanzi al pubblico ministero per il giorno 14 maggio 1997 alle ore 12; con altro decreto notificato sempre il 1° maggio 1997 disponeva la comparizione di Pierluigi Concutelli per lo stesso giorno del 14 maggio 1997 alle ore 16.

Era stato, infatti, ritenuto utile anteporre, ai fini investigativi relativi alle indagini in corso sulla strage di Piazza Fontana, l'esame di Fioravanti a quello di Concutelli.

In particolare, il signor Fioravanti avrebbe dovuto essere sentito in ordine ad un solo particolare marginale, utile a chiarire il comportamento di alcuni estremisti di destra all'epoca della strage, comportamento evidentemente appreso dal Fioravanti in epoca successiva.

L'esame del signor Concutelli, invece, si prospettava ben più lungo ed, infatti, detto esame è poi terminato alle ore 19,30.

Il pubblico ministero Pradella, giunto presso la Casa circondariale di Rebibbia all'ora prefissata per l'esame, è stato informato dall'Ispettore della polizia penitenziaria che il detenuto si trovava impegnato ad effettuare un colloquio con la propria moglie e che non intendeva quindi presentarsi.

Il pubblico ministero, ritenuto per i motivi indicati di non potere invertire l'ordine degli esami, ha quindi chiesto all'Ispettore di invitare Fioravanti nella sala colloqui magistrati per potergli spiegare che il colloquio sarebbe durato solo pochi minuti e potergli comunicare che avrebbe chiesto alla Direzione della Casa circondariale di consentire un prolungamento dell'orario di colloquio con la propria moglie.

Alle ore 13 Fioravanti è stato accompagnato davanti al pubblico ministero che lo ha ritualmente reso edotto dell'obbligo di riferire quanto a sua conoscenza sui fatti per i quali si procede, avvertendolo delle sanzioni previste per chiunque, nel corso del procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni utili alle indagini, «rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito» (articolo 371 del codice penale).

Il signor Fioravanti, dichiarando di avere avuto la notifica della citazione in data 1° maggio 1997 e di non avere intenzione di rinunciare al colloquio, offriva la propria disponibilità a rendere dichiarazioni una volta terminato il colloquio medesimo; affermava, inoltre, di avere informato a voce il personale addetto a quel reparto dell'inconveniente, precisando che, in ogni caso, la decisione della data del colloquio con la propria moglie era stata presa da lui e dalla moglie.

Il pubblico ministero richiedeva allora la presenza del Direttore della Casa circondariale; il vicedirettore (intervenuto a sua vece) dichiarava di aver preso contatti telefonici con il Direttore, e chiedeva al pubblico ministero di informare ufficialmente la direzione del comportamento di Fioravanti.

Dal momento che il signor Fioravanti si era rifiutato di rispondere, il pubblico ministero ha sospeso l'esame ed ha trasmesso il relativo verbale – chiuso alle ore 13,10 – all'Autorità giudiziaria competente di Roma per il reato di cui all'articolo 371-*bis*, comma 2, del codice penale, con disposizione contenuta all'interno dello stesso verbale.

Contestualmente il verbale veniva inviato, come richiesto, al Direttore della Casa circondariale di Rebibbia «per quanto di eventuale competenza».

La Direzione della Casa circondariale, tramite il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ha portato a conoscenza che il procedimento disciplinare instaurato in conseguenza è stato sospeso in attesa della definizione di quello penale, del quale allo stato non sono noti gli esiti.

Non compete al Ministro alcuna valutazione, trattandosi di procedimento penale in corso, affidato quindi in via esclusiva all'autorità giudiziaria.

Nè vi è stata da parte del magistrato l'emanazione di atti successivi relativi alla vicenda, dal momento che la trasmissione del verbale, per quanto di rispettiva competenza, all'Autorità giudiziaria ed alla Direzione della Casa circondariale risulta, come avanti detto, disposta in pari data, con provvedimento inserito nello stesso verbale che è poi stato regolarmente sottoscritto dal signor Fioravanti.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 maggio 1998)

FERRANTE. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che gli eventi sismici, purtroppo tuttora in corso, con perdita di vite umane, distruzione e danneggiamento di un ingente patrimonio abitativo e monumentale rendono ancora più attuale e necessaria una vera e concreta attività di prevenzione;

che tale attività di prevenzione si esplica soprattutto con la costruzione di nuovi edifici e il consolidamento di quelli esistenti con alto coefficiente di resistenza ai sommovimenti tellurici;

che la normativa antisismica vigente prevede modalità costruttive e procedure di controllo finalizzate a realizzare la massima sicurezza possibile degli edifici nelle aree a rischio sismico;

che tra tali aree rientrano ampi territori della regione Marche e specificatamente Ascoli Piceno, con il suo prezioso ed esteso centro storico, e gran parte del Piceno, classificati al secondo grado di rischio;

che la vigente normativa regionale per le Marche prevederebbe come adempimento necessario per l'attività di costruzione, il solo deposito del progetto e dei relativi calcoli mentre il controllo su di essi avverrebbe a campione (un progetto estratto a sorte ogni dieci depositati),

l'interrogante chiede di sapere:

chi effettui il controllo puntuale dei progetti e dei calcoli presentati;

se si attuino verifiche in corso d'opera e al collaudo;

se non si ritenga necessario ed urgente apportare modifiche alla vigente normativa tali da rendere su tutto il territorio nazionale sistematica e continua l'attività di prevenzione, non consentendo che la stessa avvenga secondo la «sorte».

(4-08088)

(16 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, il competente Servizio sismico nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha riferito quanto segue.

La costruzione delle opere di congloramento cementario armato, normale, precompresso e a struttura metallica, è disciplinata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, mentre la realizzazione delle costruzioni nelle zone sismiche viene effettuata nel rispetto della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

In particolare, giova ricordare quanto segue: la legge 2 febbraio 1974, n. 64, agli articoli 18 e 28 così recita:

articolo 18, «nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti»;

articolo 28, «il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso degli edifici in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione o dall'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle presenti norme»;

la legge 10 dicembre 1981, n. 741, all'articolo 20 (snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64) recita: «... al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione... Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore»;

in ottemperanza della legge n. 741 del 1981, la legge regionale 3 novembre 1984, n. 33, della regione Marche recita:

articolo 3-*bis*: «Il servizio decentrato delle opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competente effettua controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa sismica vigente, se-

condo il metodo a campione. I campioni vengono sorteggiati pubblicamente in ragione del 10 per cento del numero delle denunce pervenute. Resta salva la facoltà del servizio destinatario... di procedere a controlli in corso d'opera».

Articolo 6 «... a lavori ultimati, il direttore dei lavori redige un certificato attestante che le opere sono state realizzate in conformità al progetto ed alle eventuali varianti concesse dal sindaco e depositate presso il servizio decentrato delle opere pubbliche e difesa del suolo.

Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica o mista di cui alla legge n. 1086/71, l'attestazione di cui al comma precedente è inserita nella relazione a strutture ultimate ed è confermata dal collaudatore statico nel certificato di collaudo...».

Articolo 7. «Il certificato di rispondenza alla normativa in materia sismica delle opere eseguite previsto dall'articolo 28 della legge n. 64/74 è rilasciato dal servizio decentrato delle opere pubbliche e difesa del suolo soltanto nei casi in cui il servizio medesimo abbia proceduto agli accertamenti diretti sui lavori ultimati. Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato:

a) per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica o mista, il certificato di collaudo integrato ai sensi del precedente articolo 6;

b) per le restanti opere, il certificato di cui al precedente articolo 6, secondo comma».

In ordine ai quesiti posti nell'atto ispettivo, il predetto Servizio, relativamente alle costruzioni realizzate nella regione Marche, fornisce le seguenti precisazioni:

il servizio decentrato delle opere pubbliche e difesa del suolo territorialmente competente:

effettua il controllo del campione dei progetti presentati;

ha facoltà di procedere a controlli in corso d'opera;

rilascia il certificato di rispondenza alla normativa quando abbia proceduto agli accertamenti diretti sui lavori ultimati.

Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni contenute nella legge n. 64/74.

Il direttore dei lavori, e il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto, nonchè alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.

Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica o mista di cui alla legge n. 1086/71, l'attestazione di conformità al progetto è confermata dal collaudatore statico nel certificato di collaudo.

Per i nuovi edifici in muratura portante è previsto il collaudo statico ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 1987, «Normative tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento».

Per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici esistenti le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche prescrivono il collaudo.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

FLORINO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'abusivismo edilizio in quella che era definita «isola verde» (Ischia) prolifera e devasta la residua vegetazione mediterranea;

che le istituzioni preposte al controllo e alla salvaguardia del territorio nicchiano ed in molti casi «proteggono» la cementificazione selvaggia dell'isola d'Ischia;

che lo scrivente in vacanza questa estate ad Ischia Porto ha constatato personalmente che in via delle Fornaci (Ischia Porto), nel sito dove si lavorava nelle fornaci la ceramica ischitana e successivamente divenuto ex cantiere CAFI (Acquedotto ischitano), è stato realizzato abusivamente un *residence* immobiliare di notevole cubatura e si sta procedendo, previo abbattimento di altri capannoni, alla costruzione di un altro complesso residenziale;

che il luogo è sottoposto ai vincoli delle leggi vigenti per la tutela dei beni paesaggistici ed ambientali;

che ad oggi il comune di Ischia non è intervenuto per bloccare lo scempio edilizio in corso,

si chiede di conoscere:

i provvedimenti che i Ministri in indirizzo intendano adottare per bloccare i lavori in corso e l'abuso edilizio su un'area sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali;

quali provvedimenti intendano adottare per colpire le eventuali responsabilità che venissero accertate.

(4-02447)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, la Direzione generale del coordinamento territoriale riferisce, per quanto di competenza, le notizie pervenute dal comune dell'Isola di Ischia.

Per quanto concerne, infatti, le opere abusive eseguite dalla Maris Immobiliare srl, in via delle Fornaci, il sindaco del suindicato comune ha adottato con rispettive ordinanze del 3 settembre 1996, n. 663, e del 18

novembre 1996, n. 865, provvedimenti atti alla demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo in area soggetta a vincolo di inedificabilità e di ripristino dello stato originario dell'area nei confronti della signora Di Martino Maria, amminstratore della società summenzionata.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(30 aprile 1998)

GUERZONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che dopo numerosi anni risulta finalmente pronto e cantierabile presso la Direzione nazionale dell'ANAS il progetto della variante all'abitato di Nonantola (Modena) sulla strada statale n. 255 «S. Matteo della Decima»;

che detta variante, con il cavalcavia sulla Nonantolana (in costruzione), e il secondo ponte di Navicello sul fiume Panaro (progetto definito), entrambi nel territorio di Modena, costituiscono le ultime strozzature da rimuovere dopo di che la ristrutturazione della Persicetana, da Modena per Bologna e Ferrara, risulta rafforzata e idonea alternativa alla via Emilia e all'Autosole e di rilievo decisivo per le esigenze trasportistiche e di mobilità, per lo sviluppo e la qualificazione di un'ampia area territoriale dell'Emilia Romagna;

che detta opera si inquadra in modo consistente nelle strategie del PRIT della regione Emilia Romagna che ha sempre ribadito, quale obiettivo primario, l'alleggerimento dei flussi di traffico lungo la dorsale centrale della regione che, se attuata, è destinata ad attrarre traffico pesante e di persone avente per meta l'aeroporto e l'interporto di Bologna, impianti che risulterebbero così ancor più serviti;

tenuto conto:

che la variante di Nonantola costituisce altresì elemento decisivo anche in un'ottica di intermodalità, per il riassestamento della viabilità e del traffico nella stessa periferia ovest di Modena, per la congiunzione tra le autostrade del Brennero e A1, per i collegamenti con la linea delle Ferrovie dello Stato, lo Scalo merci, il nuovo tracciato della strada statale n. 9 e con la tangenziale di Modena, anche con relazione alla tratta delineata del binario AV/quadruplicamento veloce;

che l'attuazione del progetto della variante di Nonantola porrebbe fine alle sollecitazioni che l'intenso traffico della strada statale n. 255 che lambisce l'Abbazia di Nonantola – insigne monumento storico europeo – esercita sulle sue strutture portanti mettendone a repentaglio la stabilità,

si chiede di sapere per quale ragione la Direzione nazionale dell'ANAS non abbia ancora finanziato e posto in appalto il progetto della variante di Nonantola, inserito ripetutamente nei programmi triennali convenuti tra ANAS e regione Emilia Romagna e dopo che la re-

gione, sollecitata di recente in tal senso dalla stessa ANAS, ha confermato il suo interesse prioritario per detta opera.

(4-07385)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade ha comunicato che la variante all'abitato di Nonantola (Modena) lungo la strada statale n. 255 «S. Matteo della Decima» non è inserita tra gli interventi di piano triennale elaborato sulla base delle priorità individuate dalla regione Emilia-Romagna e concordate in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'eventuale inserimento dell'opera potrebbe derivare da rimodulazione del piano triennale, che per legge è soggetto a revisione annuale, subordinatamente ad indicazioni e proposte della regione e alle disponibilità finanziarie che saranno rese effettivamente disponibili.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

IULIANO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la chiesa parrocchiale di Costa di Mercato San Severino (Salerno) danneggiata dal sisma del 1980 rappresenta nel suo impianto seicentesco un immobile di grande valore artistico tanto da essere stata sottoposta a vincolo dalla soprintendenza ai beni ambientali, artistici e storici di Salerno;

che dall'epoca del sisma la chiesa è stata chiusa al culto e nessun intervento per preservarla dal degrado è stato effettuato;

che nei giorni scorsi la situazione della precaria staticità dell'immobile ha indotto il sindaco di Mercato San Severino a emettere un'ordinanza di chiusura della strada prospiciente per garantire l'incolumità pubblica;

che la strada di cui si parla è la strada statale n. 266 Nocerina utilizzata da migliaia di pendolari che sono ora costretti a gravi disagi su percorsi alternativi inadeguati;

che sia la soprintendenza ai beni ambientali, artistici e storici di Salerno che il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli hanno declinato ogni responsabilità e dichiarato la propria impossibilità ad intervenire per carenza di fondi,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano valutare l'ipotesi di sollecito intervento per ristabilire il traffico veicolare e pendolare su un'arteria di grande importanza, per stanziare i fondi sufficienti a preservare un immobile vincolato per il suo interesse artistico e per garantire l'incolumità dei cittadini.

(4-05321)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade ha comunicato che la decisione di chiudere al traffico il tratto della strada statale n. 266 «Nocerina» dal chilometro 8 + 800 al chilometro 8 + 900 è stata determinata dal pericolo di caduta sul piano viabile di pietre e tegole della parete della chiesa di S. Annunziata ubicata in fregio alla statale, lato sinistro.

Dopo tale decisione il comune di Mercato S. Severino ha avanzato al compartimento ANAS di Napoli la proposta di variare il tracciato sulla statale tra i chilometri 8 + 400 e 9 + 000 con una strada comunale, costruita dall'ASI, dichiarandosi disposto sia ad assumere a proprio carico l'onere delle spese delle espropriazioni per il tratto di collegamento mancante, tra la predetta strada comunale e l'innesto sulla strada statale n. 266 al chilometro 9 + 000, sia a prendere in consegna il tratto di statale da dismettere con l'entrata in esercizio della variante proposta.

Il citato compartimento ha accolto la suddetta proposta soprattutto per il fatto che la variante proposta oltre ad evitare l'attraversamento dell'abitato di «Costa» eliminerebbe una pericolosa strettoia che è di notevole intralcio alla sicurezza e scorrevolezza del traffico.

La direzione tecnica dell'ANAS ha approvato la proposta della variante suddetta, ma ha autorizzato il compartimento di Napoli a redigere l'apposita perizia per la realizzazione della stessa, solamente dopo aver acquisito dal comune di Mercato S. Severino i terreni di sedime della citata variante.

La spesa occorrente sia per i lavori della costruzione del collegamento mancante al chilometro 9 + 000, sia per gli ulteriori lavori di miglioramento ed adeguamento dell'intero tracciato da statizzare ammonta a lire 300.000.000 compresa IVA.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno ha riferito che, su richiesta del comune stesso, ha effettuato un sopralluogo per constatare lo stato di deterioramento della struttura del sacro-edificio.

A tutela e salvaguardia del monumento interessato la Soprintendenza ha concordato con l'amministrazione comunale di adottare le primarie misure di sicurezza e le opere provvisorie, nei limiti delle rispettive competenze di interventi, sia per la pubblica incolumità che per la limitazione del traffico veicolare.

La stessa Soprintendenza ha, poi, invitato il comune di Mercato San Severino e la Curia di Salerno a provvedere rapidamente alla redazione di un progetto generale di restauro da inserire nei prossimi programmi di spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Da parte sua, anche il provveditore alle opere pubbliche di Napoli ha assicurato che provvederà a disporre il finanziamento necessario con le economie derivanti dalla rivisitazione dell'attuale programma oppure con le assegnazioni di ulteriori risorse finaziarie previste dalla legge n. 219 del 1981.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

LAURO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'area orientale della città di Napoli, esterna alla murazione aragonese, non è mai stata urbanizzata fino al risanamento del 1884; era una zona acquitrinosa che raccoglieva le acque torrentizie dal Vesuvio e dai due sistemi di valloni Miano - S. Rocco e S. Gennaro - Gerolomini - Fontanelle e quelle sorgive della Bolla, impaludandosi;

che l'ecosistema, da sempre in equilibrio naturale, rigoglioso di ortaggi e verdure d'Italia, in sede della straordinaria villa aragonese di Poggioreale, ha subito, dopo l'Unità, quattro mutazioni devastanti:

la prima, nel 1865, con la costruzione del rilevato ferroviario;

la seconda, con quartiere «Vasto»;

la terza, con la zona industriale (legge per Napoli, 1904), che in seguito ha accolto la raffineria, i depositi di carburanti fino a 18.000 tonnellate di gas e 60.000 tonnellate di liquidi (una bomba esplosa nell'85 e nel '92), nonchè 29 industrie inquinanti le cui sostanze tossiche hanno raggiunto la falda idrica affiorante;

la quarta, dal '72, con i 6,5 milioni di metri cubi del centro direzionale (oltre 70.000 vani, pari ad una città come Benevento o Caserta), su 110 ettari, e con i 36.000 vani del programma straordinario post-sismico;

che, senza contare l'abusivismo, l'area ha subito, in breve tempo, l'impatto di 100.000 vani, ed oggi, nelle quattro circoscrizioni di Barra, Ponticelli, S. Giovanni e Poggioreale vive una popolazione di 160.000 abitanti in 170.000 vani, con attrezzature e servizi post-sismici ancora inutilizzati o in rovina;

considerato:

che non vi è alcuna formazione politica, culturale, imprenditoriale o sindacale che non chieda con urgenza la riqualificazione delle aree orientale ed occidentale; tale unanimità risale almeno a 10 anni fa quando furono proposti i primi progetti e, per la zona orientale, una società *ad hoc*: «il Consorizo Polis 2000» (capitale iniziale previsto in 25 miliardi che raddoppierà nella fase esecutiva);

che in questi ultimi 10 anni sono stati avanzati principalmente cinque progetti, di cui i primi tre furono presentati alla Mostra del cinquantenario della facoltà di architettura nel febbraio '87. Il primo propone la costruzione di 355 fabbricati in un'area di 605 ettari, cioè quattro volte il centro antico e sei volte il centro direzionale comprendente 150 grattacieli. Nel suddetto contesto, l'insieme dei 500 fabbricati avrebbe collassato non solo il settore urbano orientale, ma l'intera città, in particolare le condotte fognarie, idriche e le altre infrastrutture a rete. Il secondo progetto ne prevede, su un'area minore, un paio di centinaia, collegati al porto industriale da una nuova stazione marittima, doppione di quella già esistente. In opposizione a questi, il terzo progetto, «Napoli 2000, l'Utopia realizzabile», proponeva il restauro ambientale dell'area, creando il grande parco attrezzato del fiume Sebeto, invasato in un lago artificiale, che ripristinava la funzione dell'antica palude: la riconversione delle industrie inquinanti in un secondario avanzato, pulito e alta-

mente produttivo; la creaziione di uno scambiatore intermodale di traffico ferro-gomma-mare-aria;

che il quarto dei sopracitati progetti, che risale al preliminare di piano ('91), prevedeva un polo tecnologico di 348 ettari, con una nuova volumetria di 5.392.500 metricubi (pari a circa 67.000 vani, cioè 3 volte e mezzo Monterusciello, 1 milione di metri cubi meno dell'attuale centro direzionale); non vengono applicati nè alla città nè alle quattro circoscrizioni gli *standard* previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968;

che la quinta proposta, dell'attuale amministrazione ('96), riguarda invece 720 ettari abitati da 21.500 persone; mentre si precisa che vi saranno edificati 7.200.000 metri cubi (pari a circa 90.000 vani, cioè quattro volte e mezzo Monterusciello, 800.000 metri cubi più del centro direzionale), non si dice nulla della parte più estesa dell'area (2.080 ettari, e densamente popolata - 137.750 abitanti); si prevede la progressiva dismissione dell'impianto (cimiteriale) con la conservazione della sola parte monumentale; la delocalizzazione della centrale termoelettrica; la distruzione di viadotti e strade anche di recente realizzazione per far posto ad una strada pedonale e ciclabile di 5 Km,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si consideri una mostruosità urbanistica il programma di cementificazione che l'amministrazione comunale intende realizzare nell'area orientale di Napoli, modificando il piano regolatore del 1972 in violazione del decreto sugli *standard* minimi inderogabili;

quali misure si intenda prendere per impedire che Napoli sia vittima di un nuovo scempio urbanistico.

(4-07250)

(29 luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, sulla base di quanto comunicato dal competente dipartimento assetto del territorio – servizio di pianificazione urbanistica – del comune di Napoli, si riferisce quanto segue.

La proposta di variante per la zona orientale, elaborata dall'amministrazione comunale di Napoli nel 1996, prevede la riqualificazione ambientale dell'area industriale mediante interventi di riqualificazione urbanistica.

Non è pertanto prevista la realizzazione di nuovi volumi edilizi, bensì una forte riduzione delle attuali cubature e il contestuale reperimento delle aree necessarie al soddisfacimento degli *standard* previsti per legge.

In particolare, la delocalizzazione dei depositi di carburante dell'industria petrolchimica e delle altre attività a rischio ed inquinanti renderà possibile un più generale recupero ambientale dell'area (anche attraverso mirate azioni di bonifica), il ripristino del sistema idrografico di superficie, la realizzazione di un parco di scala urbana e territoriale.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(30 aprile 1998)

LAURO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che è stato approvato lo schema di decreto sul «Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio»;

che la presenza dei pellegrini e dei turisti a Roma durante l'anno 2000 è stata stimata dall'Agenzia romana per il Giubileo in oltre 40 milioni di presenze, a fronte di una ricettività massima della capitale di recente puntualizzata dal Touring Club in 18 milioni di unità;

che oltre venti milioni di pellegrini visitatori dovranno trovare sistemazione nelle aree immediatamente circostanti il Lazio;

che gli interventi di riqualificazione sono finalizzati alla migliore accoglienza dei pellegrini; diventa pertanto ineludibile il criterio che tenga conto della maggiore esposizione delle regioni più vicine alla capitale come quelle a massimo impatto giubilare, ad esempio la Campania,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi affinchè vengano compresi all'interno della Commissione interministeriale i seguenti criteri per la selezione delle richieste previste dallo schema di decreto sul «Giubileo fuori Lazio»:

maggiore vicinanza dell'area alla città di Roma;

maggiore tasso di disoccupazione delle aree interessate;

maggiore ordinaria affluenza di pellegrini verso mete religiose tradizionali.

(4-07532)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica che, in attuazione della legge n. 270 del 1997, in data 17 settembre 1997, ha emanato il decreto sui criteri di selezione delle richieste di inserimento nel piano del grande giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio (pubblicato nel supplemento ordinario n. 218 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1997).

In tale decreto sono state tenute in conto le considerazioni svolte dalla VIII Commissione della Camera e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Si precisa comunque che gli interventi su aree adiacenti alla città di Roma sono disciplinati dalla legge n. 651 del 1996.

Il tasso di disoccupazione delle aree interessate agli interventi di che trattasi non è stato accolto come criterio di priorità, in quanto non coerente con le finalità della legge n. 270 del 1997.

Si riferisce infine che alle mete religiose tradizionali, che presentano maggiore affluenza di pellegrini, è stata attribuita priorità nell'ambito dei criteri di selezione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il porto di Napoli risulta escluso dai finanziamenti stanziati dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, che ammontano complessivamente a 640 miliardi e 792 milioni di lire per rispondere alle esigenze espresse dalle autorità portuali italiane;

che i finanziamenti in oggetto sono stati concessi a tutte le autorità portuali che ne avevano fatto richiesta (Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia) per rifare attracchi, completare banchine e darsene, consolidare dighe, costruire scogliere, ampliare ponti e creare ponti girevoli, costruire nuovi ormeggi;

che il presidente del porto di Napoli Lauro dichiara di aver preparato un adeguato progetto per la ristrutturazione del porto;

che Napoli ha bisogno di fondi per rifare le banchine, per lavori da effettuare nelle darsene, per migliorare le infrastrutture tutte,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quale motivo lo scalo partenopeo sia stato escluso dai finanziamenti stanziati dai Ministri in indirizzo;

quali criteri siano stati adottati per concedere i finanziamenti in questione, visto che non è stato ancora varato il decreto sulla classificazione dei porti, ai sensi della legge n. 84 del 1994;

se siano stati utilizzati altri provvedimenti per selezionare i porti in oggetto;

se non si ritenga opportuno riesaminare la questione, dando così la possibilità anche al porto di Napoli di usufruire dei finanziamenti che necessita.

(4-08297)

(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica che la Direzione generale delle opere marittime di questo Ministero ha fatto presente quanto segue:

non sussiste alcun motivo volto ad escludere, dai finanziamenti di che trattasi, lo scalo partenopeo e, d'altronde, ad esso è stato concesso un contributo di lire 20 miliardi per i lavori di adeguamento e ristrutturazione del terminal contenitori al Molo Flavio Gioia e Calata Granili;

tale finanziamento è stato deliberato dal CIPE in data 29 agosto 1997, a valere sui fondi assegnati a questa amministrazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente interventi per le opere sospese;

il criterio adottato per il riparto dei fondi *ex* legge n. 84 del 1994 è stato quello della pronta «cantierabilità» dei lavori stessi.

La predetta Direzione generale ha fatto inoltre presente che il progetto di ristrutturazione del porto di Napoli – che al momento non risulta ancora essere stato presentato dall'Autorità portuale di Napoli – sarà oggetto di dovuta attenzione e passibile di finanziamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio concessi e nel novero di adeguate ripartizioni da effettuarsi sulle necessità delle singole Autorità portuali richiedenti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

LAVAGNINI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'assemblea degli azionisti dell'Isveimer in data 30 aprile 1996, ha deliberato di procedere all'accertamento delle responsabilità degli amministratori, direttori generali, sindaci e società di revisione per le gravi perdite di bilancio che hanno portato alla messa in liquidazione della società;

che la successiva assemblea tenutasi il 21 gennaio 1997 ha deliberato di promuovere l'azione di responsabilità solo contro gli amministratori e direttori generali in carica dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1995, con esclusione degli amministratori in carica dopo il 30 giugno 1995 ed escludendo, da detta azione, tutti i componenti del collegio sindacale in carica dall'1 gennaio 1992;

che la medesima assemblea ha limitato il periodo delle contestazioni al 30 giugno 1995, con esclusione, quindi, del bilancio dell'intero esercizio 1995, non certificato dalla società di revisione in quanto «privo di chiarezza e non idoneo a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Isveimer»;

che la limitazione delle contestazioni al 30 giugno 1995, ha, pertanto, come conseguenza quella di impedire che si faccia chiarezza sul bilancio al 31 dicembre 1995, che a sua volta chiama in causa le responsabilità dei soggetti esclusi,

si chiede di conoscere:

quali valutazioni siano state espresse dalla Banca d'Italia sul bilancio dell'Isveimer al 31 dicembre 1995, non certificato, e, in particolare, in ordine ai dati concernenti il fondo di previdenza aziendale rilevati come non attendibili dalla società di revisione, in quanto calcolati con il criterio della continuità dell'azienda non applicabile ai bilanci di società poste in liquidazione;

quali iniziative il Ministro del tesoro ritenga di assumere affinchè l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci dell'Isveimer sia esperita senza le sopra richiamate ingiustificate esclusioni e riguardi il bilancio dell'intero esercizio 1995.

(4-05243)

(9 aprile 1997)

LAVAGNINI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'Isveimer spa è stata posta in liquidazione dal Banco di Napoli;

che i liquidatori hanno provveduto ad una serie di licenziamenti, fra cui quelli di due dirigenti con funzioni a livello di direzione generale;

che, inopinatamente, dal 2 giugno 1997 gli stessi liquidatori hanno nominato un nuovo direttore generale nella persona del dottor Bruno Verdiglione, già dirigente di una società di cui è stato amministratore unico uno dei due liquidatori, e cioè il dottor Antonio Masala,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga che tale nomina ecceda macroscopicamente i poteri degli amministratori – quali derivano dall'articolo 2452 del codice civile – tenuto conto del conseguente ingente onere finanziario che il bilancio di liquidazione dovrà sopportare e soprattutto del fatto che la nomina di un nuovo direttore generale non appare funzionale all'unica attività che i liquidatori devono perseguire, e cioè tutto e solo ciò che è necessario per attuare lo scioglimento della società;

se non si ritenga di invitare i liquidatori a revocare tale nomina e ad attenersi a più rigorosi e scrupolosi criteri di amministrazione ed avendo di mira l'interesse esclusivo della società.

(4-06197)

(3 giugno 1997)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti le problematiche connesse alla liquidazione volontaria dell'Isveimer.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che la liquidazione della banca e la nomina dei liquidatori sono state deliberate in data 3 aprile 1996 dall'Assemblea dei soci, a seguito delle perdite emerse nell'esercizio 1995.

Tale decisione è, comunque, intervenuta in un contesto gestionale che, sulla base di quanto rilevato dalla Banca d'Italia nel corso di accertamenti ispettivi effettuati presso l'Isveimer dal 2 febbraio al 27 ottobre 1995, risultava caratterizzato da gravi anomalie in tutti i settori operativi, nonchè da carenze organizzative.

La liquidazione dell'Isveimer, inoltre, si inquadra nel piano di ristrutturazione del gruppo creditizio Banco di Napoli, secondo le linee tracciate dal decreto-legge n. 497 del 1996, convertito dalla legge n. 588 del 1996, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.

Benchè la procedura di liquidazione volontaria dell'impresa bancaria non trovi una specifica disciplina nel Testo unico, essendo regolata

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

dalle disposizioni generali in materia di scioglimento e liquidazione delle società per azioni, contenute nel codice civile (articoli 2448 e seguenti), essa è soggetta ai controlli di vigilanza fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, stante l'interesse generale ad un ordinato e corretto svolgimento del procedimento liquidatorio, a tutela dei depositanti e dei creditori in generale. Nel caso di specie, inoltre, la liquidazione si svolge nell'ambito di un intervento finanziario pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 3, punto 6, del citato decreto n. 497 del 1996.

Per quanto concerne il Fondo aziendale di previdenza per il personale dell'Isveimer, si fa presente che i liquidatori hanno elaborato un piano di liquidazione del fondo, ai fini dell'autorizzazione della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 4 del decreto n. 497 del 1996, previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Tale disposizione prevede che i fondi di previdenza aziendali delle società in liquidazione del Gruppo Banco di Napoli siano liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia; l'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle società nei confronti degli iscritti ai fondi. La formulazione del piano ha richiesto una serie di approfondimenti giuridici e tecnici in ordine alla quantificazione degli impegni del Fondo.

Con riferimento alla situazione del personale, si precisa che, in data 20 marzo 1997, i liquidatori hanno raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali del personale non direttivo, in tema di esodo dei dipendenti in esubero.

Il piano di riduzione prevede l'interruzione del rapporto di lavoro per circa 100 unità e la permanenza in servizio di circa 130 unità, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività liquidatorie. L'esodo del personale di base è avvenuto ai sensi della legge n. 223 del 1991 e con l'impegno di procedere a definitiva transazione di ogni pretesa nei confronti dell'Isveimer presso la Commissione di conciliazione dell'ufficio provinciale del lavoro.

Per quanto riguarda il personale direttivo, i liquidatori sono pervenuti, in data 11 giugno 1997, ad un'intesa con le organizzazioni sindacali. Per tale intesa i liquidatori hanno seguito una procedura sostanzialmente analoga a quella per il restante personale, seppur formalmente al di fuori dell'ambito della citata legge n. 223 del 1991.

La firma dell'accordo è stata agevolata dalla disponibilità del Banco di Napoli a considerare l'assunzione all'interno del proprio «Gruppo», secondo criteri di gradualità, di 52 dipendenti dell'Isveimer, con anzianità di servizio inferiore a quindici anni.

Di questi ultimi, la metà potrà essere inserita in organico dopo il 30 aprile 1998, data entro la quale dovrebbe presumibilmente concludersi il piano di esodo complessivo dei dipendenti del Banco di Napoli, l'altra metà sarà, invece, assorbita al termine della liquidazione dell'Isveimer.

In relazione all'entrata in vigore nel primo trimestre 1997 del nuovo Regolamento dell'organizzazione interna, si fa presente che è stato, tra l'altro, disposto il licenziamento di cinque dirigenti in esubero. In precedenza si era verificato l'esodo del Direttore Generale ed il rientro

al Banco di Napoli di tre Direttori Centrali distaccati presso l'Isveimer.

L'inadeguatezza delle strutture interne unitamente alle gravi carenze degli assetti organizzativi, nonchè la complessità e la delicatezza delle problematiche da affrontare, hanno indotto i liquidatori a ricorrere a collaborazioni esterne, sia di natura continuativa che saltuaria.

In tale contesto, si inquadra la decisione assunta dai liquidatori, previa acquisizione del parere del Collegio sindacale, di instaurare un rapporto di collaborazione con il dottor Verdiglione per lo svolgimento dell'incarico di capo dell'esecutivo, dal 1° giugno 1997.

Per quanto riguarda il bilancio al 31 dicembre 1995, si precisa che detto documento non è stato redatto dal cessato Consiglio di amministrazione dell'Isveimer, ma dai liquidatori, i quali hanno fatto proprie le risultanze della «Situazione economica e patrimoniale» presentata dal Consiglio di amministrazione all'assemblea straordinaria del 3 aprile 1996, che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la nomina dei liquidatori.

Il bilancio, redatto secondo criteri di continuità aziendale, è stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci in data 30 aprile 1996 e depositato presso il Registro delle imprese, come previsto dalle vigenti disposizioni.

Per quanto concerne le motivazioni che hanno condotto alla mancata certificazione da parte della società di revisione incaricata, si fa presente che le stesse sono contenute nella relazione conclusiva depositata unitamente al bilancio.

L'assemblea dei soci, nelle riunioni del 21 gennaio e del 30 aprile 1997, ha deliberato di esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo e nei confronti delle società di revisione contabile che hanno certificato i bilanci dell'Isveimer nel periodo 1992-1995.

Con riferimento alla ispezione effettuata dalla Banca d'Italia nel 1995, si fa presente che sono emerse varie anomalie che hanno formato oggetto di specifico rilievo nei confronti degli ex organi aziendali.

In particolare, al Ministro del tesoro è stata proposta l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per carenze nei controlli interni, per errate segnalazioni delle posizioni ad andamento anomalo, per inosservanza delle forme tecniche dei bilanci, per omesse e inesatte segnalazioni statistiche.

Le relative sanzioni sono state irrogate con decreto del Ministro del tesoro n. 402230 del 21 agosto 1996.

Si soggiunge, infine, che le risultanze dei ripetuti accertamenti ispettivi sono state acquisite dalla competente Autorità giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(13 maggio 1998)

LO CURZIO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che da tempo serpeggiano negli ambienti dell'INDA (Istituto nazionale del dramma antico) contrasti, critiche e malumori che fanno registrare ogni giorno tante dimissioni dai vari incarichi di amministratori del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

che sono in corso aspre e ripetute iniziative sindacali tra i lavoratori dello spettacolo;

che è in corso uno sciopero pesante e pericoloso per l'immagine che ne trae l'INDA e la sua storia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo nella sua duplice veste di Ministro per i beni culturali e di responsabile del dipartimento dello spettacolo sia a conoscenza (ed essendolo cosa abbia fatto ovvero intenda fare in tal senso) della situazione determinatasi all'Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa;

quali siano le cause e le responsabilità dell'annullamento della stagione estiva 1997 dell'INDA (IX ciclo biennale di spettacoli classici al teatro antico di Segesta ed in altre località archeologiche d'Italia);

quali siano la genesi e le responsabilità del disavanzo di bilancio 1996 che non trova approvazione nel consiglio direttivo dell'INDA (ormai radicalmente diviso a metà su tale questione da molti mesi) adombrando con ciò ipotesi di *mala gestio*;

quali siano le modalità e quali le ragioni di opportunità della nomina dell'attuale direttore generale;

quali siano la natura, le modalità e la portata delle deleghe da parte del presidente, professor Umberto Albini, nei confronti del vice presidente e delle relative assunzioni di competenze senza responsabilità di quest'ultimo in campo artistico ed organizzativo.

(4-06772)

(2 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

I bilanci preventivi e consuntivi sono sottoposti al controllo sia di questo Dipartimento che del Ministero del tesoro. Sulla situazione finanziaria dell'Istituto relativamente all'anno 1996 ha pesato in maniera particolare l'onere connesso alla realizzazione degli spettacoli classici e, più specificamente, le soluzioni tecniche adottate per la messa in scena degli stessi, che hanno comportato un notevole aumento di spesa rispetto alle previsioni originarie.

Il *deficit* dell'Istituto al termine dell'esercizio finanziario ammontava a circa 4,5 miliardi: peraltro a fronte di tale *deficit* l'Ente vantava un credito nei confronti della Regione Siciliana pari a 3 miliardi, dovuto ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 21, nonchè un credito IVA nei confronti dell'erario, per un importo di oltre 3 miliardi.

Peraltro la mancata erogazione del contributo regionale ha indotto l'Ente, in un'ottica di contenimento dei costi di gestione, ad annullare la

stagione estiva 1997 (IX ciclo biennale di spettacoli classici al teatro antico di Segesta ed in altre località archeologiche d'Italia) realizzando unicamente un convegno di studi internazionali sul teatro classico.

Per l'anno 1998 è stato già assegnato all'Istituto un primo contributo di 600 milioni da parte del Dipartimento dello spettacolo, in attesa di acquisire la documentazione necessaria per poter assegnare un ulteriore contributo finalizzato alla realizzazione degli spettacoli classici previsti per i mesi di maggio e giugno 1998. Si fa presente infine che con decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.35 del 12 febbraio 1998, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico è stato trasformato in fondazione e che sono attualmente in corso le procedure per la nomina dei nuovi organi previsti dalla fondazione stessa.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(7 maggio 1998)

LORENZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere se non ritenga di recepire la presente urgente istanza di informativa e garanzia sull'episodio del sequestro preventivo, effettuato dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Mondovì, del manufatto in località Isola del comune di Bastia Mondovì, destinato a guado d'emergenza sul fiume Tanaro, per il protrarsi e rinnovarsi dello stato d'emergenza del comune alluvionato di Bastia Mondovì e di tutta la provincia di Cuneo.

(4-02816)

(7 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che sono stati acquisiti dalla procura della Repubblica di Mondovì sia la richiesta di sequestro preventivo (con la relazione dei consulenti tecnici del pubblico ministero) formulata dal pubblico ministero in data 6 novembre 1996, sia il conforme decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari in pari data.

Dall'esame di tali atti emergono con chiarezza le ragioni del provvedimento cautelare adottato, riassumibili nell'inidoneità del guado d'emergenza – menzionato dall'interrogante – a sostenere l'intenso traffico veicolare che di norma confluisce sulla strada statale 28 Dir, al cui servizio era destinato il manufatto, e nella conseguente situazione di pericolo che sarebbe stata determinata dal passaggio di detto traffico.

Inoltre, nella richiesta del pubblico ministero – recepita dal giudice per le indagini preliminari – si evidenzia la particolare pericolosità del passaggio notturno, dipendente dall'assenza di sponde a protezione del guado, con la prospettazione del rischio che i mezzi in transito potessero precipitare nel fiume Tanaro.

Per comodità dell'interrogante, si allegano alla presente risposta gli atti processuali succitati, unitamente al decreto di citazione a giudizio emesso in data 17 febbraio 1998 dal pubblico ministero, all'esito delle indagini preliminari, nei confronti di Rocca Francesco ed altri per i reati di cui agli articoli 1-*sexies* della legge n. 431 del 1985 e 450 del codice penale.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 maggio 1998)

MANTICA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che la strada statale n. 45-*bis* gardesana occidentale svolge un ruolo fondamentale di collegamento nel tratto Brescia-Trento e in ispecie nel tratto rivierasco del Garda, unico collegamento fra tutti i comuni lacustri della sponda bresciana;

considerato:

che la zona in questione è ad alta concentrazione turistica per cui la strada statale n. 45-*bis* assume in questo periodo un ruolo essenziale per l'economia turistica del Garda che interessa alcune decine di migliaia di operatori;

che in data 17 marzo 1997 il capo cantoniere dell'area denunciava al compartimento di Milano che nel comune di Gardone Riviera, nel tratto prospiciente il Casinò, il manto stradale subiva uno smottamento per il cedimento strutturale di un cunicolo nel quale scorre un torrente che scende dalla cosiddetta Valle dell'Acqua Pazza;

che dopo tale data l'area interessata al cedimento veniva transennata riducendo di poco più della metà il tratto di strada percorribile, in prossimità, tra l'altro, dell'incrocio con la strada di collegamento al Vittoriale, uno dei luoghi turistici più rinomati, con più di 200.000 presenze annue;

che a partire dalla prima segnalazione si sono succedute una serie di sollecitazioni sia dei responsabili locali dell'ANAS, sia dell'amministrazione comunale di Gardone Riviera preoccupata di eventuali altri smottamenti del terreno, del rischio di gravi incidenti e comunque delle difficoltà derivanti dall'intenso traffico sulla strada statale;

che l'ANAS – compartimento di Milano – non ha fornito finora risposte di nessun tipo e il capo compartimento, ingegner Bartoli, adduce a giustificazione motivi di carenza di fondi per la manutenzione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso, quali tra le procedure sottoelencate consigli di seguire al fine di ottenere una risposta dall'ANAS-compartimento di Milano:

una denuncia alla procura della Repubblica per omissione di atti d'ufficio;

un blocco stradale effettuato dagli abitanti di Gardone Riviera capeggiato dai parlamentari della zona;

un'operazione preventiva di bonifica del cunicolo nel senso di abbattimento totale della volta del cunicolo stesso con conseguente interruzione della strada statale n. 45-*bis*;

una marcia su Milano degli abitanti di Gardone Riviera con blocco a tempo indeterminato degli uffici del capo dipartimento, ingegner Bartoli;

altra procedura su indicazione dei competenti organi del Ministero.

(4-07097)

(17 luglio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade riferisce che il dissesto provocato al manto stradale dal cedimento strutturale di un cunicolo nel quale scorre un torrente proveniente dalla Valle dell'Acqua Pazza in prossimità della strada statale n. 45-*bis* del tratto del Garda è stato già riparato.

Per quanto concerne la presunta mancanza di informative e risposte adeguate da parte del competente Compartimento ANAS di Milano è stato precisato che detto Ufficio ha regolarmente tenuto al corrente il comune di Gardone Riviera, nello spirito di cooperazione che è proprio fra amministrazioni preposte a soddisfare pubblici interessi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

MANZI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'ambiente.* – Premesso che in seguito alle alluvioni del 1994 sono stati operati in questi anni degli interventi sul fiume Po e sul fiume Tanaro dalla regione Piemonte e dal Magistrato alle acque;

considerato che attualmente piogge torrenziali stanno interessando nuovamente tutto il paese ed in particolare il Centro-Nord;

si chiede di sapere quali concrete iniziative i Ministri in indirizzo intendano attuare per il consolidamento degli argini e la pulizia del letto dei suddetti fiumi dai detriti e quali opere di manutenzione si stiano predisponendo per l'emergenza attuale.

(4-03034)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione in oggetto, il Magistrato per il Po di Parma ha comunicato di essere intervenuto con opere a difesa delle aree prossime ai corsi d'acqua soggetti a piene con lavori di notevole importo, compresi nel programma straordinario di cui alla legge n. 22 del 1995.

Detto Istituto ha confermato, tra l'altro, l'attuazione degli interventi programmati nel piano stralcio 45, che ha come obiettivo la «messa in

sicurezza a regime», interventi approvati dall'Autorità di bacino con delibera del 5 febbraio 1996, integrando i fondi delle annualità 1995-1996.

Per rispettare l'obiettivo prefissato, lo stesso Istituto si sta adoperando, nei limiti consentiti dalle sue disponibilità finanziarie, alla predisposizione, in proprio o con il ricorso all'incarico a professionisti esterni, di quelle progettazioni esecutive che ancora mancano.

Negli allegati prospetti sono rappresentati il quadro dei finanziamenti previsti, suddiviso anche per macrobacino, in ordine agli interventi sui fiumi Po e Tanaro.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(30 aprile 1998)

ALLEGATO 1

QUADRO DEI FINANZIAMENTI DISPONIBILI E DELLE SOMME RICHIESTE

(importi in miliardi di lire)

	TOTALE	1995	1996	1997	1998-2000	CM
L. 35/95 - Spesa autorizzata per il Ministro dei lavori pubblici	1.550	376	461	213	–	–
	TOTALE ...	837		–	–	–
Competenze (Fondi reiscritti)..	–	332	382	–	–	–
	TOTALE ...	714		–	–	–
Finanziamenti a seguito della finanziaria '97.....	1.547	714		100	733	–
PS45 - 1° agg. approvato con delibera 3/96	1.546	836		212	500	–
PS45 - Proposta di aggiornamento in data 20 marzo 1997.....	1.890	712		104	987	'87

Sotto la sigla CM sono riportati gli importi relativi ai completamenti, vale a dire a tutti quegli interventi che, pur programmati, non dispongono di una immediata copertura nell'ambito dei finanziamenti stanziati con legge 35/95.

ALLEGATO 2

AUTORITÀ DI BACINO PARMA

(importi in milioni di lire)

MACROBACINO	TOTALE	1995-1996	1997	1998-1999	CM	
1. Po fino a Foce Sesia e affluenti minori	55.537	3.000	5.357	47.000	–	PS45
	60.357	29.000	13.000	14.357	4.000	Revisione
2. Po da Foce Sesia a Foce Lambro	181.997	118.397	17.200	46.400	–	–
	185.467	82.367	400	86.500	16.200	–
3. Po da Foce Lambro a Delta	279.683	141.564	77.630	60.489	–	–
	280.850	80.026	25.900	152.794	22.130	–
4. Po Delta	112.192	76.238	17.734	18.220	–	–
	144.750	34.650	550	87.475	22.075	–
5. Tanaro e affluenti	537.441	287.891	47.100	202.450	–	–
	682.188	310.687	17.000	345.700	8.801	–
6. Affluenti in sinistra da Dora Riparia a Sesia	38.340	35.140	800	2.400	–	–
	62.715	28.308	–	34.407	–	–
7. Affluenti in sinistra da Sesia a Lambro	127.000	57.240	29.810	39.950	–	–
	216.960	62.960	20.380	129.620	4.000	–
8. Adda Oglio Mincio ed affluenti	88.024	46.787	7.402	33.835	–	–
	105.292	17.668	8.000	79.624	–	–
9. Scrivia ed affluenti emiliani	120.498	61.298	9.600	49.600	–	–
	145.435	64.950	18.553	52.542	9.390	–
10. Impianti attrezzature previsioni di piena	6.170	6.170	–	–	–	–
	6.170	1.580	–	4.590	–	–
TOTALI	1.546.882	833.725	212.633	500.344	–	–
	1.890.184	712.196	103.783	987.609	85.596	–

MICELE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in attuazione della legge n. 270 del 1997, recante «Piano degli interventi relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio», è stato predisposto un decreto ministeriale nel quale è definita la lista delle priorità da finanziare;

che nell'ipotesi del decreto ministeriale le risorse andranno assegnate anzitutto alle mete religiose tradizionali (Assisi, Padova, Pompei, eccetera) e alle direttrici storiche dei pellegrinaggi (via Appia, via Flaminia, via Francigena, via Romea, eccetera);

che i finanziamenti saranno altresì destinati anche ad altre mete religiose e città d'arte a condizione che abbiano più di un milione di visitatori annui, oltre che ai principali porti, aeroporti e nodi ferroviari da utilizzare come poli strategici per i flussi dei pellegrini;

che lo schema di decreto predisposto esclude di fatto dagli interventi la maggior parte delle regioni meridionali e la Basilicata, che comprendono molti itinerari religiosi, tradizionalmente considerati minori, ma comunque ricchi di significati spirituali;

che il problema è stato già sollevato nella conferenza Stato-regioni durante la riunione dell'11 settembre 1997,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per superare le carenze lamentate e per apportare le conseguenti modifiche alla bozza di decreto ministeriale di attuazione della legge n. 270 del 1997.

(4-07512)

(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto, il Dipartimento per le aree urbane – Ufficio per Roma Capitale Grandi Eventi – rappresenta che il decreto ministeriale del 17 settembre 1997, recante «Criteri di selezione delle richieste di inserimento degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio», pur individuando tra le priorità talune mete storiche e religiose specifiche, non esclude nessuna meta o regione e, quindi neanche la regione Basilicata.

Il Piano degli interventi, secondo quando prevede la legge n. 270 del 1997, si forma in base alle richieste dei soggetti interessati.

Tra le priorità individuate dal decreto in questione sono ricomprese, oltre alle località nominativamente indicate, anche le altre mete religiose tradizionali con più di un milione di visitatori annui, così come stabilisce il secondo comma dell'articolo 4 del decreto stesso.

Per le ragioni sopra esposte non si ravvisa la necessità di modificare lo schema di decreto che è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 22 ottobre 1997.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

MONTELEONE, DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che nella risposta all'interrogazione a risposta scritta 4-05084 indirizzata dallo scrivente senatore Monteleone al Ministro dei lavori pub-

blici si afferma testualmente che «i primi quattro lotti – variante di Novasiri – dovranno essere studiati d'intesa con gli enti locali interessati, valutando soluzioni più economiche rispetto a quelle ipotizzate nel progetto di massima»;

che risulta invece già acquisita ed approvata dall'ANAS la soluzione tecnica per il raddoppio ed il collegamento della strada statale Ionica nel tratto Novasiri (Matera)-Rocca Imperiale (Cosenza),

che tale soluzione è stata assunta di concerto con gli enti locali interessati, su proposta del consiglio comunale di Novasiri, ed attende solamente di essere finanziata;

che la risposta del Ministro dei lavori pubblici non sembra adesso tenere assolutamente conto di quanto già acquisito direttamente dall'ANAS,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali ragioni l'ANAS intenda adesso ridiscutere la soluzione tecnica già approvata circa cinque anni fa di concerto con gli enti locali interessati, dal momento che quest'ultima risulta equilibrata in un rapporto costi-benefici, specie in funzione della salvaguardia del patrimonio ambientale;

quali provvedimenti si intenda adottare per procedere tempestivamente all'avvio dei lavori, in ottemperanza agli obblighi assunti ufficialmente in precedenza.

(4-07586)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha comunicato che l'ufficio periferico competente aveva predisposto, a suo tempo, un progetto di massima per la realizzazione della variante all'abitato di Nova Siri, lungo la strada statale n. 106 Jonica, in modo da completare l'adeguamento e ammodernamento della statale di che trattasi, al confine con la regione Calabria.

Detto progetto, peraltro, comportava un notevolissimo impegno finanziario (200 miliardi) e pertanto l'ANAS ha ritenuto di riprendere in esame il tracciato progettuale onde pervenire a soluzioni economicamente più contenute e, nel contempo, condivisibili dagli Enti interessati e dalla realtà socio-economiche locali.

L'Ente in parola riferisce infine che l'opera non è inserita nelle previsioni del Piano triennale e non sono disponibili risorse finanziarie per la sua realizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

NOVI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che all'interrogante è pervenuta la seguente nota:

«Il sottoscritto sindaco del comune di San Prisco (Caserta) con la presente rivolge a codesto spettabile Ministero quesito al fine di una corretta interpretazione dell'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 così come sostituito dalla legge n. 662 del 1996.

Si premette:

questo Ente con atto di consiglio comunale n. 8 del 26 febbraio 1993 ha adottato il piano di edilizia economica e popolare su cui la giunta provinciale con atto n. 1478 del 1993 ha apposto il visto di conformità;

il consiglio comunale con atto n. 2 del 2 febbraio 1996 ad oggetto: "piano di edilizia economica e popolare formulazione ed approvazione criteri di assegnazione - Approvazione schemi di convenzione" preso atto dal Coreco in seduta del 26 febbraio 1996, protocollo n. 558/S, ha approvato i criteri per l'assegnazione di lotti nelle aree piano di edilizia economica e popolare e gli schemi di convenzione.

Successivamente con atto di consiglio comunale n. 21 del 3 maggio 1996 ad oggetto "Esame e approvazione regolamento per la cessione in diritto di superficie ed in proprietà delle aree piano di edilizia economica e popolare e schema bando di assegnazione - Nomina commissione" è stato approvato il regolamento e nominata la commissione per l'esame delle istanze e le assegnazioni.

La predetta delibera consiliare n. 21 è stata con provvedimento del Coreco in seduta del 27 maggio 1996, protocollo n. 1505/S, parzialmente annullata limitatamente alla parte relativa alla previsione dell'ultimo comma dell'articolo 4 del regolamento che così recitava "nel caso che le istanze per l'attribuzione dell'assegnazione in diritto di proprietà da parte di cooperative proprietarie di lotti ricadenti sia nell'uno che nell'altro comparto dovesse essere superiore al 40 per cento si darà preferenza alle stesse per l'assegnazione in diritto di superficie".

L'annullamento da parte del Coreco è stato disposto in quanto la previsione predetta è in netto contrasto con l'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 laddove viene chiaramente disposto che le aree comprese nel piano di zona 167, nei limiti di una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento del volume edificabile, sono cedute in proprietà alle cooperative edilizie con preferenza per i proprietari espropriati, purchè questi siano in possesso dei prescritti requisiti.

Si precisa che la quota determinata dal consiglio comunale è del 40 per cento.

Il consiglio comunale con proprio atto n. 51 dell'8 ottobre 1996, preso atto dal Coreco in seduta 24 ottobre 1996, protocollo n. 3149/S, ha preso atto del provvedimento di annullamento parziale adottato dal Coreco sulla deliberazione predetta n. 21 del 1996.

Il comune di San Prisco, ultimati gli adempimenti procedurali connessi alle notifiche ai proprietari delle aree ricomprese nell'area piano di edilizia economica e popolare, ha pubblicato il bando di assegnazione all'albo pretorio, nei comuni confinanti, sul bollettino ufficiale della regione Campania e sul foglio annunci legali della provincia di Caserta,

concedendo il termine di quarantacinque giorni per la presentazione delle istanze a decorrere dalla data di pubblicazione, avvenuta il 20 gennaio 1997.

Nelle more del bando, per rettificare un errore materiale, è stata disposta anche la pubblicazione di una *errata corrige*.

Prima della pubblicazione del bando è entrata in vigore la legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che all'articolo 3, comma 63, lettera *c)*, ha sostituito il testo del comma 11 dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla base del quale erano stati adottati tutti i provvedimenti consiliari sopra descritti.

Il nuovo testo del comma 11 dell'articolo 35 predetto, nel prevedere la concessione in diritto di superficie o la cessione in proprietà, amplia la fascia dei potenziali concessionari, rispetto al vecchio testo del comma 11, introducendo la possibilità di cessione in proprietà per i consorzi di cooperative, per le imprese di costruzioni e loro consorzi, senza più limitare, come nel vecchio testo la possibilità di cessione delle aree nei limiti di una quota ricompresa tra il 20 e il 40 per cento, in termini volumetrici di quelle comprese nei piani.

I provvedimenti deliberativi sopra richiamati erano stati adottati dal consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 35, comma 11, prima della sostituzione avvenuta con legge n. 662 del 1996 le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 1997 mentre il bando è stato pubblicato il giorno 20 gennaio 1997, cioè dopo l'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996.

Dalla descrizione innanzi prospettata emerge la necessità per questo ente, per l'esame delle domande pervenute, di individuare, al fine del corretto procedimento, la normativa da applicare, poichè gli atti sono stati tutti adottati sotto l'imperio di una norma che successivamente è stata sostituita e sotto la cui vigenza è stato pubblicato il bando, atto finale di un procedimento complesso e conseguenziale di atti tutti formalmente esecutivi.

Premesso quanto sopra, si chiede di conoscere l'avviso ed il parere di codesto Ministero in ordine a quanto segue:

a) la sostituzione del comma 11 dell'articolo 35 della legge n. 865 del 1971 disposta con la legge n. 662 del 1996 ha natura generale e tale da incidere sugli atti adottati sotto l'imperio del vecchio testo ma non ancora portati alla definitiva conclusione con l'assegnazione?

b) Qualora la sostituzione del testo non incida sugli atti adottati prima del 31 dicembre 1996 può, comunque, inficiare le determinazioni adottate in quanto il bando di assegnazione, approvato prima del 31 dicembre 1996 è stato pubblicato il 20 gennaio 1997, sotto la vigenza del testo innovato?

c) Qualora le nuove previsioni non vadano ad incidere sui provvedimenti adottati dall'ente, può il comune procedere all'esame ed ai provvedimenti di assegnazione sulla base degli atti e con le modalità già disposte? In tal caso la nuova disposizione legislativa ha fatto o potrà far sorgere in capo ai richiedenti interessi legittimi e/o diritti nuovi o diversi rispetto al vecchio dettato normativo?

d) Qualora, invece, il nuovo testo del comma 11 fosse cogente per l'attività dell'ente e si ritenesse obbligatoria per il comune la rinnovazione degli atti per l'adeguamento alle nuove previsioni, quali interessi e/o diritti potrebbero essere evidenziati dai soggetti che hanno formulato l'istanza di assegnazione? Potrebbe verificarsi l'ipotesi di lesioni di legittime aspettative o interessi consolidatisi e lesi da provvedimenti nuovi e diversi che l'ente andasse ad adottare?

e) La nuova previsione del comma 11 dell'articolo 35, non prevedendo più il limite per la cessione di proprietà, ha di fatto ampliato la possibilità di cessione in proprietà, sempre in presenza dei requisiti. Tale ampliamento va inteso in senso illimitato, rispetto alla volumetria, sì da poter ritenere, nella ipotesi estrema, che tutte le aree possano essere cedute in proprietà, oppure, tale ipotesi può dall'ente, nella estrinsecazione di una sua autonoma potestà regolamentare, essere disciplinata e/o limitata? Tale circostanza è di rilevante importanza in specie nella ipotesi che il parere fosse nel senso della necessità di rinnovazione degli atti.

f) La nuova previsione del testo dell'articolo 35, comma 11, come espresso in premessa, consente la cessione in proprietà anche alle imprese e ai loro consorzi; in particolare si chiede di conoscere quali debbano essere i requisiti posseduti dalle imprese o dai loro consorzi oltre a quelli relativi alla attività esercitata e all'iscrizione negli albi di competenza. Tale circostanza è di particolare rilevanza anch'essa nella ipotesi che l'avviso fosse quello di una necessità di rinnovazione degli atti.

Dalle considerazioni sopra evidenziate, emerge l'estrema difficoltà per l'ente per dar corso agli atti di competenza.»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire un chiarimento sulle questioni poste dall'amministrazione comunale di San Prisco.

(4-06604)

(24 giugno 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, il Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale di questo Ministero riferisce che la successione di norme nel tempo viene regolata dal principio «tempus regit actum» secondo il quale gli atti posti in essere un determinato momento storico sono disciplinati delle norme vigenti in quello stesso momento; un successivo cambiamento della normativa non travolge l'atto precedentemente adottato.

Per ciò che concerne i chiarimenti relativi alla nuova formulazione dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 865 del 1971, il suindicato Ufficio precisa che la disposizione in esame sostanzialmente prevede che rientri nella discrizionalità comunale la valutazione circa la percentuale delle aree PEEP da cedere in proprietà e quelle da cedere in diritto di superficie.

Si comunica infine che la cessione in proprietà delle aree PEEP alle imprese o loro concorsi era consentita – ai sensi dell'articolo 46 della

legge 5 agosto 1978, n. 457 – anche prima della nuova formulazione dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 865 del 1971, senza la richiesta di particolari requisiti oltre a quelli stabiliti dal codice civile.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(30 aprile 1998)

PREIONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che da anni la comunità vigezzina (Val Vigezzo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola) patisce i disagi causati dalle frequenti interruzioni della strada statale n. 337;

che sono in corso opere di protezione della viabilità della strada al chilometro 5+100, consistenti nella costruzione di una galleria tipo «berlinese»;

che in previsione di imminenti interruzioni del traffico i sindaci della Valle hanno esposto al prefetto del Verbano-Cusio-Ossola vive preoccupazioni per i disagi cui gli abitanti ed i numerosissimi frequentatori delle strutture turistiche montane andranno incontro;

che altri problemi alla viabilità sono segnalati in località ponte Ribellasca (ponte al confine con la Svizzera) ed in altri punti della strada statale n. 337, in corrispondenza del bivio per Como;

che il prefetto, dottor Balestra, ha invitato i massimi dirigenti regionali piemontesi dell'ANAS ad un incontro con i sindaci della Valle Vigezzo, presso la prefettura di Verbania, alle ore 10,30 di venerdì 16 maggio 1997, per affrontare in modo organico e completo la disamina di tutte le necessarie ed urgenti opere;

che tale incontro si è tenuto con la presenza dell'ingegner La Rosa, mentre si sarebbe auspicata la partecipazione anche del direttore del compartimento ANAS regionale;

che nel corso del colloquio, presente anche il geometra Gioccelli, rappresentante della ditta Preve, appaltatrice, è emersa l'esigenza prospettata da alcuni sindaci che durante i lavori al chilometro 5+100 venga installato un semaforo per disciplinare il traffico veicolare nella corsia a «senso unico alternato» e che nelle giornate festive e prefestive venga invece impiegato personale di guardia al cantiere che provveda altresì a regolare il traffico, prevedibilmente più intenso che nei giorni feriali, secondo le più opportune misure calibrate sulle successive inversioni di flusso nell'arco della giornata,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato intenda invitare l'ANAS a prendere gli opportuni provvedimenti, al fine di accelerare i tempi di intervento e ridurre i disagi per l'utenza.

(4-05927)

(21 maggio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha comunicato che sulla strada statale n. 337 «della Valle Vigezzo» sono in corso i lavori per la costruzione di una galleria paramassi al Km. 5+100.

Durante l'incontro con gli enti locali presso la sede prefettizia, cui l'atto parlamentare fa riferimento, il citato Ente aveva illustrato il programma dei lavori opportunamente aggiornato con le richieste di riduzione di tempi con l'adozione di doppi turni.

In data 15 giugno 1997, come da accordi presi in sede prefettizia, l'impianto semaforico è stato rimosso ripristinando così il traffico a doppio senso di marcia.

L'ANAS, infine, ha riferito che i lavori di sistemazione del ponte di Ribelasca sono stati appaltati all'Impresa Agostini di Belluno.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

PREIONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che è stata recentemente aperta al traffico una nuova strada di accesso alla valle Antigorio-Formazza (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) attraverso la variante per Crodo;

che l'ingresso a tale variante nella direzione Domodossola-Crodo, in località Roledo (comune di Crevoladossola), è segnalato da un apposito cartello apposto dall'ANAS al bordo della corsia della strada statale n. 33 del Sempione;

che poche centinaia di metri prima dell'imbocco della nuova variante vi è lo svincolo per l'uscita dalla strada statale per i veicoli destinati agli abitati di Preglia (frazione di Crevoladossola), Pontetto (frazione di Montecrestese) e Masera;

che tale svincolo è segnalato da un cartello stradale sul quale è indicata anche la località di Crodo, alla quale si accede più agevolmente attraverso la nuova variante;

che il mantenimento della indicazione del comune di Crodo allo svincolo di Crevoladossola fa ritenere a persone non pratiche del luogo che sia appunto quella la via da seguire per raggiungere Crodo e la Valle Antigorio-Formazza,

al fine di più utilmente indirizzare gli automobilisti all'imbocco della variante appena costruita, si chiede di sapere se l'ANAS, o altro ente competente, non ritenga opportuno modificare la segnaletica, cancellando la scritta «Crodo» dal cartello che indica lo svincolo per Crevoladossola.

(4-07575)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, l'Ente nazionale per le strade rappresenta che la richiesta modifica del cartello di indicazione sulla strada statale n. 33 «del Sempione», in corrispondenza dello svincolo di Crevoladossola, è stata programmata nell'ambito dei lavori recentemente appaltati e, quindi, di prossima esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

PROVERA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'ambiente*. – Premesso:

che la giunta della regione Lombardia con delibere nn. 07960 del 29 dicembre 1995 e 13912 del 31 maggio 1996 ha rilasciato la concessione alla società ARIST srl per la derivazione delle acque del canale di scarico della centrale Enel sul torrente Masino in territorio del comune di Ardenno (Sondrio) per uso idroelettrico;

che i cittadini di Ardenno si sono sempre opposti a quest'opera perchè comporterebbe gravi disagi ambientali per il mancato deflusso di acqua a valle dell'attuale scarico della centrale Enel e verrebbe meno il naturale ed essenziale lavaggio del tratto di alveo che scorre in mezzo al paese;

che a monte della derivazione concessa scaricano le acque dei depuratori dei comuni di Dazio, Civo e Valmasino e il mancato lavaggio dell'alveo sopra riportato determinerebbe il ristagno di acque impure con formazione di strati fangosi e depauperamento del patrimonio ittico, della flora e della fauna;

che l'impianto previsto sarebbe collocato in un ambiente già pesantemente gravato da due grosse centrali;

che la provincia di Sondrio è già fortemente penalizzata dalla presenza di innumerevoli impianti idroelettrici, tanto che l'amministrazione provinciale ha richiesto nel dicembre 1996 al Ministero dei lavori pubblici ed all'Autorità di bacino la revoca di tutte le concessioni inferiori a 3 MW;

che la posa della condotta forzata lungo l'intero tracciato di una strada in cui già sono posate la rete fognaria e quelle dell'acquedotto, del gas e del telefono è incompatibile con i servizi già esistenti, anche tenendo conto della conformazione geologica del suolo (conoide alluvionale del torrente Masino);

che i lavori per la posa di tale condotta forzata comporterebbero l'interruzione di servizi essenziali, quali la fornitura di acqua potabile, fognatura, gas e telefono nonchè l'impossibilità di transito per gli abitanti e per i mezzi di soccorso;

che l'esiguità della potenza di energia prodotta (circa 227 KW), rispetto a quella già ricavata dallo sfruttamento del torrente Masino con le centrali già esistenti (62.000 KW), non giustifica il criterio di pubbli-

ca utilità dichiarato nella delibera di concessione della regione Lombardia, soprattutto a fronte dei disagi che l'opera causerebbe all'ambiente ed alla cittadinanza;

che sulla concessione sopra menzionata era stato espresso parere negativo da parte del comune di Ardenno, della comunità montana di Morbegno e dell'amministrazione provinciale di Sondrio;

che il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 102 del 1990, detta «legge Valtellina», prevede che, fino all'approvazione del piano di bacino del Po, nei territori valtellinesi interessati dalla tragica esondazione del 1987, non possano essere rilasciate nuove concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica anche per ragioni di sicurezza, ma nonostante ciò numerose derivazioni sono state approvate;

che la regione non ha tenuto nel debito conto la volontà locale ed in particolare quella del comune di Ardenno a cui dovrebbe essere concessa ogni potestà nella gestione delle proprie risorse territoriali e ambientali,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire con riferimento a quanto sopra esposto perchè si adempia a quanto previsto dalla legge n. 102 del 1990 in tema di sicurezza con riferimento allo sfruttamento delle acque e perchè sia tutelato l'ambiente, rispettata la volontà dei cittadini che vivono sul territorio e valorizzata una delle poche, preziose risorse di cui la provincia di Sondrio dispone.

(4-06007)

(22 maggio 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto indicata, la competente Direzione generale delle opere pubbliche e protezione civile della giunta regionale della Lombardia ha comunicato che la derivazione d'acqua ad uso idroelettrico del canale di scarico della centrale ENEL sul torrente Masino in comune di Ardenno (Sondrio) non comporterà danni ambientali per il mancato deflusso di acqua a valle dell'attuale scarico della centrale ENEL per i seguenti motivi:

la centrale di cui trattasi utilizza solo una minima parte del bacino imbrifero del torrente Masino. In particolare su un bacino complessivo di 142,50 chilometri quadrati sarà derivata l'acqua di una porzione del bacino pari a 13,5 chilometri quadrati. Pertanto, pur in presenza di ulteriori impianti idroelettrici che derivano le acque dalla valle, la restituzione delle acque derivate 4 chilometri a valle (pari cioè alla lunghezza delle condotte previste dall'impianto della Arist srl) non può comportare gravi disagi ambientali in considerazione che il torrente Masino può contare sui deflussi della porzione di bacino sottesa alla derivazione;

l'opera di presa di detta derivazione rilascerà il deflusso minimo vitale (D.M.V.) pari a 310 l/s, di cui 30 l/s come rilascio previsto dalla legge n.183 del 1989 e 280 l/s per alimentare la Roggia Masinello sottesa alla derivazione della Arist srl; inoltre, nel disciplinare di concessione è inserita una clausola in base alla quale l'Ufficio del Genio civile del

servizio tecnico di Sondrio si riserva una più esatta determinazione del D.M.V. a seguito di misure da effettuarsi per un periodo di cinque anni dall'inizio dell'esercizio dell'impianto.

Al riguardo è stato riferito che il comune di Ardenno, titolare della concessione di derivazione della citata Roggia, non ha provveduto a rinnovare nei tempi previsti dal Testo unico n. 1775 del 1933 la medesima concessione, che pertanto è scaduta, e che recentemente il comune ha presentato una nuova domanda di concessione, che peraltro, per quanto attiene gli elaborati progettuali, risulta essere assai carente.

Per quanto attiene al «lavaggio del tratto di alveo che scorre in mezzo al paese» sotteso dalla derivazione è stata evidenziato quanto segue:

il Deflusso Minimo Vitale prescritto nel disciplinare di concessione dall'Ufficio del Genio civile del servizio tecnico amministrativo provinciale di Sondrio è stato approvato dalla Commissione tecnico-amministrativa regionale con parere n. 11133 del 7 aprile 1995: nello stesso parere la commissione tecnica amministrativa regionale (C.T.A.R.), nel tenere nella giusta considerazione l'esigenza di salvaguardia ambientale, ha diminuito la portata massima e media derivabile richiesta dalla Soc. Arist srl, rispettivamente da 2000 l/s a 1500 l/s e da 1300 l/s a 8001/s;

il torrente Masino può contare su una porzione cospicua di bacino residuo scolante.

In merito al presunto inquinamento delle acque del torrente Masino causato dalle acque di scarico provenienti dai deputatori di Dazio, Civo e Valmasino è stato fatto presente che, per quanto attiene l'ultimo comune, la regione Lombardia sui fondi della legge n.23 del 1984 ha stanziato una somma di circa lire 300.000.000.000 per l'ampliamento ed il completamento del depuratore in località Cataeggio, progetto già approvato dall'Ufficio del Genio civile di Sondrio ed in corso di appalto.

Circa la questione dei presunti problemi di incompatibilità tra la posa della condotta forzata ed i sottoservizi esistenti, nonchè la conformità geologica del sito, è stato chiarito che:

il tratto della condotta forzata che attraversa la frazione di Pilasco è assai breve:

la conformità geologica del sito è compatibile con la posa di tubazioni interrate, come dimostra il fatto che il comune ha già posto in opera i propri sottoservizi;

la ditta concessionaria ha stipulato apposita convenzione con il comune per lo spostamento dei sottoservizi interessati alla realizzazione dell'opera.

Per quanto riguarda la dichiarazione di pubblica utilità citata nella delibera di concessione essa è prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 1990, n. 10, che recita: «l'utilizzazione delle fonti di energia idraulica di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche». È stato, inoltre, osservato che le opposizioni non costituiscono un impedimento alla concessione.

Il contenuto delle opposizioni presentate nelle fasi di istruttoria dal comune di Ardenno, dalla comunità montana Valtellina di Morbegno e dalla provincia di Sondrio riguardano essenzialmente il fatto che la derivazione verrebbe a depauperare la quantità d'acqua presente nel torrente Masino nella zona compresa tra la derivazione ed il reinnesto della derivazione, aggravando in modo eccessivo il grado di inquinamento delle acque medesime e danneggiando la fauna ittica presente in loco. La C.T.A.R., infatti ha rilevato che, sostanzialmente, con i motivati riscontri e con la osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le opposizioni presentate non possono costituire impedimento alla invocata concessione.

È stato infine precisato che il divieto contenuto nel comma 3, articolo 8, della legge n. 102 del 1990 («Legge Valtellina») si riferisce alle «grandi derivazioni di acqua che eccedono, per produzione di forza motrice, il limite di potenza nominale media annua di 3000Kw» (decreto legislativo n.275 del 1993). Di conseguenza, la normativa in questione non interessa la derivazione in esame che è una «piccola derivazione» (Kw 369,9), la quale anche secondo un recente parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato (n. 1586 del 27 gennaio 1997) può continuare ad essere istruita dal competente ufficio regionale.

Trattandosi di piccola derivazione, pertanto, l'Autorità di Bacino del fiume Po non è stata interessata per l'emissione del parere previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 275 del 1993 e di conseguenza questa amministrazione non ha alcuna possibilità di intervento.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(30 aprile 1998)

SPECCHIA, BUCCIERO, CURTO, LISI, MAGGI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*. – Premesso:

che il Ministro dei lavori pubblici in una nota ha annunciato il prossimo commissariamento dell'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP), il più grande acquedotto d'Italia;

che sugli organi d'informazione sono comparsi gli eventuali nomi del commissario individuati in un esponente del PDS o in un «prodiano» DOC;

che la motivazione del commissariamento sarebbe fatta risalire a una lettera inviata dal ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio al ministro dei lavori pubblici Costa;

che il dottor Monorchio aveva chiesto provvedimenti per porre riparo alle inadempienze nella gestione dell'Ente, privo del presidente e quindi costretto a vivere in una situazione di disagio istituzionale;

che la nomina del presidente era stata sollecitata da diverso tempo e ripetutamente da più parti ed anche dallo stesso consiglio di amministrazione dell'EAAP;

che il Ministro dei lavori pubblici invece di procedere alla nomina del presidente ha ritenuto di avviare le procedure per il commissariamento dell'Ente ponendo in atto una lottizzazione politica a favore dei partiti di Governo;

che il presidente della giunta della regione Puglia aveva già invitato il Ministro dei lavori pubblici a non prendere provvedimenti relativi all'EAAP senza una preventiva intesa con la stessa regione;

che infatti le norme costituzionali affidano alle regioni la materia degli acquedotti ed inoltre la giunta della regione Puglia aveva già stabilito con legge gli ambiti ottimali in applicazione della legge Galli;

che era abbastanza ovvio che, nel periodo di transizione per il passaggio a società per azioni l'Ente dovesse continuare ad essere gestito dal consiglio di amministrazione,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario procedere alla nomina del presidente dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, mettendo da parte l'iniziativa di un commissariamento politico.

(4-04531)

(4 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, concernente la situazione di disagio istituzionale dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, si fa presente che l'iniziativa del Governo è rivolta al risanamento della situazione patrimoniale dell'Ente mediante il Commissariamento.

Infatti con l'avvenuta nomina del commissario straordinario nella persona del dottor Lorenzo Pallesi si mira al miglioramento delle condizioni finanziarie dell'Ente, quale presupposto necessario per una sua eventuale trasformazione in società per azioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
MATTIOLI

(30 aprile 1998)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in relazione alla costruzione del tratto di strada Desenzano - discoteca Genux in data 17 gennaio 1997 si teneva una riunione presso la sede dell'ANAS di Milano, presenti il sindaco Rocca, l'assessore alla viabilità della provincia di Brescia dottor Bedussi, il consigliere provinciale architetto Parolini, l'assessore ai lavori pubblici del comune di Lonato (Brescia) e lo scrivente e si giunse

ad un accordo di massima per rivedere il disegno esecutivo, del suindicato tratto di strada ed in loco venivano poste due condizioni:

che l'ingegner Bartoli (ANAS della Lombardia) accettasse di sospendere i lavori in attesa che le parti formulassero le proposte entro il 28 febbraio 1997;

che l'assessore ai trasporti della provincia di Brescia, dottor Bedussi, confermasse la disponibilità di un miliardo di lire per i disegni esecutivi;

che il progetto esecutivo sarebbe stato definito tra i responsabili dei comuni di Desenzano e Lonato congiuntamente all'architetto Parolini, nella suindicata riunione non erano comparsi problemi tecnici, ma solamente convergenze atte a modificare i percorsi, come in realtà volevano le migliaia di persone che firmarono la petizione menzionata nell'interrogazione dell'11 dicembre 1996 4-03333, presentata dallo scrivente;

che a mesi di distanza cittadini residenti ed imprenditori del bacino di utenza del suindicato tratto di strada aspettano concrete risposte e quindi è opportuno darle con la massima tempestività e trasparenza, onde evitare che tale contesto diventi argomento di campagna elettorale per le prossime amministrative desenzanesi,

si chiede di sapere:

quali siano le reali motivazioni che hanno provocato tali rallentamenti visto che non si è proceduto a nessun risultato ed i lavori stradali in tale tratto sono tutt'ora fermi nonostante le convergenze dimostrate nella riunione presso l'ANAS di Milano il 17 gennaio 1997;

se corrisponda a verità che l'assessore ai trasporti della provincia di Brescia Bedussi ha più volte inviato i responsabili dei due comuni di Desenzano e di Lonato, ma che essi non si sono mai presentati ed eventualmente quali siano le motivazioni;

quale parte e quali responsabilità si ritiene che abbia il consigliere provinciale ingegner Parolini in tale vicenda, visto che *tout court* l'assessore Bedussi nella stessa riunione presso l'ANAS di Milano invitava tale progettista a mettere mano ai disegni esecutivi e a provvedere allo sviluppo di quanto deciso nella riunione, ma nonostante ciò rimane ancora tutto fermo;

quale parte si ritenga abbia nel rallentamento dei lavori la posizione del proprietario del locale «Rising Sun Pub» ubicato lungo tale asse viario, se l'eventuale opposizione di un solo imprenditore possa danneggiare un'intero progetto di variante a maggioranza condiviso e quindi se si ravvisino danni per la comunità;

quali siano i tempi previsti per ultimare tale tratto di strada, quali siano le soluzioni decise e se l'eventuale incarico non si ritenga che debba essere conferito con la trasparenza amministrativa prevista dalla legge e non direttamente ad un consigliere provinciale possibile candidato sindaco.

(4-07732)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, l'Ente nazionale per le strade ha comunicato quanto segue.

A seguito della riunione, tenutasi presso la propria sede di Milano il 17 gennaio 1997, il Compartimento ha soprasseduto alla realizzazione del tratto di nuova strada strada statale n. 567 Lonato-Desenzano in attesa che la provincia di Brescia, in funzione di Ente coordinatore, presentasse un nuovo piano della viabilità secondaria e arroccamento, concordato con gli altri Enti locali e con i firmatari della petizione.

Tale nuovo piano non ha avuto alcuno sbocco e, pertanto, l'Ente in parola, dopo infruttuosi solleciti, in data 10 giugno 1997 ha comunicato che avrebbe dato corso all'esecuzione delle opere così come previste in progetto.

L'ANAS riferisce infine che non è a conoscenza, nemmeno indirettamente, delle richieste avanzate dal proprietario del locale «Rising Sun Pub», ubicato lungo l'asse viario di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(29 aprile 1998)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la risposta del 17 dicembre 1997 all'interrogazione 4-06880 dello scrivente, concernente il protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione ed il CONI, non rifletterebbe il quadro legislativo attualmente vigente e quindi è fuorviante;

che l'articolo 56, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recita: «Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera" concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi...»;

che il secondo comma dell'articolo 56 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica evidenzia che le «funzioni predette comprendono fra l'altro la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione di impianti ed attrezzature, d'intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti ed attrezzature da esse promossi la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi nel protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione ed il CONI un contrasto con il quadro legislativo attualmente vigente (o quantomeno se lo ignori) come è previsto dal decentramento amministrativo in materia di attività sportive e ricreative (motorie) nel presupposto sinergico tra regioni ed organi scolastici;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le attribuzioni del CONI non debbano essere esclusivamente di natura agonistica, così come previsto dall'articolo 2 della legge n. 426 del 1942;

se tale protocollo d'intesa sottintenda l'interesse e l'obiettivo per il CONI di selezionare i giovani per avviarli allo sport agonistico, quando ciò compete alle numerose federazioni, specialmente nell'età scolare;

se per l'ennesima volta tale intesa non rifletta l'ennesimo monopolio pubblico dell'ente sportivo e se ciò non precluda ad una strategia politica ben definita, atta a gestire anche politicamente l'ente;

se «la partecipazione di diritto di un rappresentante designato dal provveditore agli studi negli organi collegiali delle organizzazioni territoriali del CONI» non debba essere disposta con provvedimento del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri, trattandosi di materia di modificazione di norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

(4-09076)

(23 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Il Protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione ed il CONI sancisce una collaborazione che non fissa alcun esclusivo tra i due enti. Esso non invalida nè impedisce un rapporto tra la scuola e le regioni o quanti abbiano competenze o possono contribuire al raggiungimento degli scopi educativi (e non turistico-ricreativi) fissati dal Protocollo.

Quest'ultimo, al contrario, esalta in modo esplicito il ruolo delle regioni riconoscendo ad esse una risorsa anche al di là del contesto ricreativo verso il quale la scuola non cessa di svolgere il proprio ruolo.

Il Protocollo d'intesa prevede che lo sviluppo dei progetti a favore degli alunni avvenga attraverso la stipula di intese con le regioni e gli Enti locali. Si configura, dunque, come uno sviluppo di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale sancisce che le regioni debbono promuovere attività dirette ai giovani in età scolare e ciò debba avvenire d'intesa con la scuola.

L'accordo in questione appare, altresì, in linea con il dettato della legge 16 febbraio 1942, n. 426, che all'articolo 2 prevede, tra i compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, l'organizzazione ed il funzionamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico, con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale.

I progetti che, nel solco del Protocollo d'intesa, si ricollegano all'attività svolta dalle Federazioni sportive nazionali sono affidati direttamente a queste ultime, sulle quali il CONI svolge la propria azione di coordinamento.

In ordine alla partecipazione di diritto di un rappresentante designato dal Provveditore agli studi negli organi collegiali delle organizzazioni territoriali del CONI, si ritiene che tale inserimento si collochi nel solco della legge 31 gennaio 1992, n. 138, che attribuisce al CONI la facoltà di deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport
VELTRONI

(4 maggio 1998)